







# STATUTO

2010



## UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria delle aziende associate all'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli del 28 gennaio 1972, modificato all'art.20 dall'Assemblea Straordinaria dell'11 luglio 1979 e dagli articoli 13, 15, 22 e 25 dall'Assemblea Straordinaria del 16 novembre 1981 e agli articoli 5, 13, 18/bis, 25 e 26 dall'Assemblea Straordinaria del 16 dicembre 1983, revisione effettuata dall'Assemblea Straordinaria del 9 luglio 1993 e modifiche art.. 12, 26, 27 e 33 effettuate dall'Assemblea Straordinaria del 12 luglio 1995, revisione effettuata dall'Assemblea Straordinaria del 23 gennaio 2006, modifiche artt. 17, 35, 39 effettuate dall'Assemblea Straordinaria del 4 luglio 2007, modifiche art. 43 effettuate dall'Assemblea Straordinaria del 12 marzo 2009, revisione effettuata dall'Assemblea Straordinaria del 25 giugno 2010.



# SOMMARIO

## STATUTO

### *COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI*

ART. 1 - Costituzione e Denominazione	Pag. 11
ART. 2 - Scopi	» 11

### *SOCI*

ART. 3 - Perimetro della Rappresentanza e Registro delle Imprese	» 14
ART. 4 - Ammissione e Durata	» 18
ART. 5 - Diritti dei soci	» 21
ART. 6 - Doveri dei soci	» 22
ART. 7 - Contributi associativi e numero di voti	» 24
ART. 8 - Durata del rapporto associativo	» 26
ART. 9 - Sanzioni	» 27
ART. 10 - Cessazione della condizione di socio	» 29
ART. 11 - Rappresentanze per la stipulazione e per la modifica dei patti di lavoro - Trattazione di vertenze collettive	» 30

### *ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE*

ART. 12 - Organizzazione dell'Unione	» 32
ART. 13 - Assemblea	» 32
ART. 14 - Riunioni e Convocazione dell'Assemblea	» 33
ART. 15 - Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea	» 35
ART. 16 - Attribuzioni dell'Assemblea	» 36
ART. 17 - Composizione e modalità di funzionamento della Giunta	» 38
ART. 18 - Convocazione e Riunioni della Giunta	» 40
ART. 19 - Attribuzioni della Giunta	» 42
ART. 20 - Composizione e modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo	» 44
ART. 21 - Convocazione e Riunioni del Consiglio Direttivo	» 46
ART. 22 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo	» 47
ART. 23 - Presidente	» 50
ART. 24 - Vice Presidenti e Consiglieri Incaricati	» 54
ART. 25 - Aree di attività e Commissioni	» 55



ART. 26 - Centro Studi	» 55
ART. 27 - Affari Amministrativi	» 56
ART. 28 - Commissione di Designazione	» 58
ART. 29 - Collegio dei Revisori dei Contabili	» 60
ART. 30 - Proviviri	» 61
ART. 31 - Disposizioni Generali sulle Cariche	» 63
ART. 32 - Direttore Generale	» 66
ART. 33 - Sezioni di Categoria	» 67
ART. 34 - Presidente, Vice Presidente e Consiglio di Sezione	» 70
ART. 35 - Gruppo Piccola Industria	» 71
ART. 36 - Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria	» 74

**FONDO COMUNE, BUDGET  
E BILANCIO CONSUNTIVO, ELEZIONI**

ART. 37 - Fondo Comune	» 77
ART. 38 - Budget e Bilancio Consuntivo	» 78
ART. 39 - Elezioni e Votazioni	» 79

**MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO**

ART. 40 - Scioglimento dell'Unione e delle Sezioni	» 87
ART. 41 - Rinvio	» 88
ART. 42 - Modifiche Statutarie	» 88
ART. 43 - Norme transitorie	» 89

**CODICE ETICO**

Premessa generale	p. 95
Par. 1 - Associati	p. 96
Par. 2 - Vertici associativi	p. 97
Par. 3 - Rappresentanti esterni	p. 98
ALLEGATO - Direttiva di applicazione del Codice etico	p. 100
ALLEGATO - Delibera per la tutela della trasparenza nelle Associazioni territoriali del Mezzogiorno	p. 108

# STATUTO





## **Articolo 1**

### **COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione "Unione degli Industriali della Provincia di Napoli".

L'Unione, con sede legale in Napoli alla Piazza dei Martiri n. 58, aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale della rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'Unione adotta il Codice Etico Confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Unione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località.

## **Articolo 2**

### **SCOPI**

L'Unione, nel contesto di una società libera, ha lo scopo di favorire il progresso e lo sviluppo del benessere delle imprese associate, la promozione dei valori della imprenditorialità, provvedendo a promuovere la mag-



giore solidarietà e collaborazione fra le imprese associate stesse nonché curando la rappresentanza, l'assistenza e la tutela degli interessi delle medesime in tutte le aree di attività che direttamente o indirettamente le riguardano.

Nel rispetto delle norme Confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema, l'Unione si propone fra l'altro di perseguire i seguenti fini:

- a) rappresentare e assistere le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni Economiche, Politiche, Sindacali e Sociali e con ogni altra componente della società;
- b) tutelare e curare, anche intervenendo presso qualsiasi Autorità od Ente pubblico o privato, gli interessi generali del Sistema industriale della provincia di Napoli e quelli di singole categorie e di singole imprese, in armonia con i primi, promuovendone, inoltre, la crescita produttiva, economica, finanziaria e sociale;
- c) prestare la propria assistenza alle imprese stesse nei confronti di altri organismi sindacali, delle autorità pubbliche, delle istituzioni pubbliche o private, nonché cooperare, nell'ambito del Sistema Confederale, nell'elaborazione delle norme di legge o aventi efficacia di legge che possano riguardare le questioni del lavoro nelle imprese;
- d) promuovere e favorire il potenziamento e lo sviluppo economico e produttivo della provincia di Napoli;
- e) organizzare, sia direttamente, sia in collaborazione con altri, ricerche, studi, dibattiti e attività di formazione su temi economici, tecnici, ambientali,



- sociali, sindacali e culturali nonché su istituti di interesse generale;
- f) diffondere la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori della provincia nel contesto di una libera società in sviluppo anche attraverso lo stimolo alla costituzione di strumenti societari, consorzi, filiere distretti etc. tutti rivolti a migliorare la presenza sul mercato del sistema produttivo rappresentato;
  - g) adoperarsi per la risoluzione delle questioni e vertenze che sorgano fra i vari comparti merceologici presenti nel territorio e fra le singole imprese associate, svolgendo opera di conciliazione;
  - h) stipulare, per le imprese associate, contratti collettivi e accordi economici che investano interessi di carattere generale o di categoria o aziendale;
  - i) tutelare e favorire lo sviluppo della piccola industria;
  - j) fornire informazioni, assistenza e consulenza agli associati sui problemi generali dell'imprenditoria e delle imprese;
  - k) individuare, progettare e sperimentare nuovi strumenti e nuovi servizi concepiti per aiutare le imprese associate a far crescere la loro competitività, anche in ambito internazionale;
  - l) collaborare per il raggiungimento degli obiettivi della Confindustria Campania.

L'Unione cura il raggiungimento dei suoi scopi anche:

- attraverso informazioni periodiche alle imprese associate;
- attraverso l'adesione ad altri organismi sindacali, economici, sociali e culturali, sia provinciali che regionali e nazionali;



- esaminando e trattando le controversie collettive ed individuali di lavoro;
- attraverso idonee iniziative di comunicazione;
- attraverso la stipula di polizze fidejussorie o la concessione di fidejussioni o contributi Consorzi di carattere creditizio o ad altri organismi all'uopo predisposti, onde facilitare il reperimento di credito bancario alle aziende associate;
- attraverso l'organizzazione di attività di formazione professionale e/o imprenditoriale;
- attraverso la designazione e la nomina di propri rappresentanti in qualsiasi Ente, Organizzazione o Commissione la cui attività interessi gli associati della provincia di Napoli, quando tale designazione o nomina sia richiesta o ammessa.

L'Unione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali di categoria del Sistema Confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

L'Unione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

L'Unione può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Unione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia in piena indipendenza da qualsiasi condizionamento.

### **Articolo 3**

#### **PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA E REGISTRO DELLE IMPRESE**

Possono aderire "all'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli" come soci effettivi:



- a) le aziende, con sede legale nella provincia, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con organizzazione industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le aziende con sede legale altrove, che abbiano comunque in provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento Confederale;
- b) le Associazioni sindacali provinciali regolarmente costituite almeno da tre anni alle quali siano iscritte aziende della stessa categoria merceologica o di categorie affini che abbiano la propria sede o svolgano la propria attività nella provincia di Napoli;
- c) le aziende sempre con sede legale nella provincia, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte ed operanti e regolarmente costituite;
- d) i consorzi di produzione di beni e/o servizi e le Associazioni operanti e regolarmente costituite da almeno tre anni, composti da aziende di cui alle precedenti lettere nonché imprese del commercio, imprese artigiane e cooperative. Le imprese cooperative possono aderire come soci effettivi previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.



Le modalità ed i contributi relativi ai soci di cui ai punti b), c) e d) saranno stabiliti in apposite convenzioni predisposte dal Direttore e proposte al Consiglio Direttivo per la successiva approvazione da parte della Giunta.

Possono inoltre aderire all'Unione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche e entità dei contributi stabiliti di volta in volta dalla Giunta, persone giuridiche, enti o altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

L'adesione in qualità di socio aggregato non comporta la rappresentanza dell'organizzazione da parte dell'Unione Industriali né la tutela istituzionale degli interessi per i quali l'organizzazione è costituita. Essa comporta scambi di informazioni, consultazione, disamina di problematiche di interesse comune, assistenza per la soluzione di questioni specifiche che non comportino conflitti di interesse con le categorie rappresentate da Associazioni aderenti in qualità di soci effettivi. Nel quadro di tali principi possono essere approvate dalla Giunta particolari condizioni del rapporto di adesione. I rappresentanti dei soci aggregati possono far parte degli Organi consultivi di loro interesse, in misura proporzionale alla partecipazione dei soci effettivi.

Sulla base delle caratteristiche delle singole organizzazioni e dei problemi per i quali esse sono costituite, potranno essere definite o promosse particolari forme di coordinamento.

I rapporti instaurati con i soci aggregati possono essere risolti, oltre che per il venir meno della loro organizzazione, per dimissioni o per decisione insindacabile della Giunta, con preavviso di due mesi. I soci sono



tenuti all'osservanza degli obblighi contributivi fino al momento dell'estinzione del rapporto. Sulla domanda di adesione valgono le norme procedurali per i soci effettivi o per le Associazioni aderenti. Dovrà essere in particolare accertata, in sede istruttoria, la non conflittualità con Associazioni confederate.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Unione, nel rispetto del Regolamento Confederale in materia.

Ad i soci aggregati è attribuito in modo permanente un solo voto.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Unione e nell'analogo Registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutte le aziende iscritte all'Unione, servendosi degli appositi moduli, dovranno procedere all'aggiornamento dei dati concernenti il personale e le retribuzioni relative all'anno precedente nonché al volume di affari e dovrà indicare il nominativo della persona che rappresenterà la stessa in assemblea ed eventualmente negli organi sociali. La variazione del nominativo comporterà, nel caso in cui la persona non rappresenti anche altra azienda associata, l'automatica decadenza dagli organi sociali.

Tale aggiornamento dovrà essere ripetuto ad ogni richiesta dell'Unione. Dovranno anche essere comunicate da parte dell'azienda aderente le variazioni dei dati concernenti il legale rappresentante non appena esse si verificano. Le informazioni richieste serviranno all'aggiornamento del suddetto Registro nonché a dare attua-



zione alla delibera di Giunta relativa ai contributi ed al numero di voti prevista nel presente Statuto.

Analogamente, tutte le Associazioni aderenti all'Unione dovranno, entro il 31 gennaio di ogni anno e ad ogni richiesta dell'Unione stessa, procedere all'aggiornamento dei dati relativi alle imprese associate e alle retribuzioni da queste ultime corrisposte ai propri dipendenti. Dovranno inoltre, di volta in volta, comunicare tutte le variazioni relative ai componenti gli organi direttivi delle Associazioni stesse.

#### **Art. 4**

### **AMMISSIONE E DURATA**

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell'Unione e compilata sugli appositi moduli.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti dell'Unione, del Codice Etico Confederale e della Carta dei valori associativi con tutti i diritti ed obblighi da essi derivanti

Le imprese ed i loro rappresentanti che intendono aderire all'Unione devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico Confederale.

Sulle domande di adesione decide il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente della Sezione merceologica competente, in modo inappellabile; la domanda potrà essere ripresentata trascorso un anno dalla precedente.



In caso di rigetto delle domande di adesione la pronuncia negativa del Consiglio Direttivo deve essere formulata per iscritto e deve contenere l'esposizione dei motivi del rigetto stesso. Contro tale pronuncia è ammesso ricorso alla Giunta che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro l'ulteriore deliberazione negativa della Giunta è ammesso ricorso ai Probiviri dell'Unione, che decideranno in modo definitivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

L'adesione impegna il socio dal primo giorno dell'anno solare in cui è stata accolta la domanda di iscrizione.

A seguito dell'ammissione il socio è obbligato al pagamento in favore dell'Unione di:

- un contributo di ammissione;
- un contributo di iscrizione annuale ed eventuali contributi speciali deliberati dall'Assemblea;
- eventuali contributi aggiuntivi e finalizzati stabiliti dalla sezione o gruppo merceologico a carico degli associati appartenenti al comparto merceologico per cui la sezione o il gruppo è costituito.

L'ammissione si perfeziona con il pagamento dei contributi associativi secondo quanto deliberato dalla Giunta dell'Unione quale primo pagamento da effettuarsi nel termine decadenziale di giorni 30 dalla ricezione della comunicazione all'impresa della delibera di ammissione del C.D.

In ipotesi di inottemperanza al pagamento la domanda di ammissione sarà, senza altro avviso automaticamente caducata ad ogni effetto.



L'adesione si intende automaticamente rinnovata, di anno in anno, qualora il socio non comunichi il recesso, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno, come previsto dall'art. 8 e 10.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

L'Unione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Napoli nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi.

#### *Documentazione richiesta per l'iscrizione all'Unione*

- Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante
- Fotocopia dell'ultimo UNIAMENS riquadro con imponibili - retributivi
- Certificato di iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia
- Modulo d'iscrizione

#### *Utilizzo del Logo Confederale*

Le aziende associate che intendono esporre il logo e l'emblema dell'Unione Industriali della provincia di Napoli devono formulare una richiesta di autorizzazione ed inviarla all'Area Rapporti Interni.

La singola impresa, una volta autorizzata, potrà esporre emblema e logo solo sulla carta intestata o su altri supporti, con la finalità esclusiva di esplicitare l'appartenenza dell'azienda al Sistema Confederale; per altri supporti s'intendono:



- targhe nei locali ed uffici dell'azienda;
- biglietti da visita del legale rappresentante;
- totem o striscioni in occasione di manifestazioni fieristiche su stand espositivi;
- brochure di presentazione dell'azienda quando le informazioni riportate si limitano ad evidenziare l'attività svolta, i recapiti, i vertici e qualsiasi altra notizia che non attenga ai prodotti con relativi prezzi o offerte commerciali.

L'uso ai fini commerciali e di business - sia direttamente che indirettamente è assolutamente vietato.

È vietata l'esposizione dei segni distintivi su:

- cataloghi dei prodotti;
- annunci pubblicitari;
- inviti ad iniziative ed eventi organizzati solo per fini aziendali e che non hanno alcun legame con l'attività dell'Unione.

Per i siti internet, l'esposizione dei distintivi, nell'ambito delle modalità riportate nei commi precedenti, è possibile sulla Home Page o sulle pagine dei siti in cui viene presentata l'azienda in modo generale, con informazioni che non attengono all'attività commerciale.

## **Articolo 5 DIRITTI DEI SOCI**

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Unione e quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema Confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte



quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Unione.

Tutti i soci hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Unione e delle Sezioni/Gruppi, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Il diritto di essere eletto (elettorato passivo) da parte dei soci aggregati è limitato alla Giunta dell'Unione e agli organi delle Sezioni/Gruppi.

Ogni socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Unione ed al Sistema Confederale nonché di utilizzare l'Emblema ed il Logo Confederale.

L'utilizzo dei segni distintivi è escluso per i soci aggregati.

## **Articolo 6** **DOVERI DEI SOCI**

L'adesione all'Unione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti confederali, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice Etico Confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Unione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al Sistema Confederale.



In particolare il socio si impegna a:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare accordi, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Unione o dalle altre componenti del Sistema Confederale

In particolare il socio deve:

- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- fornire all'Unione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese" o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Unione.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste, per tutte le imprese del gruppo, l'obbligo dell'adesione all'Unione se svolgono attività o abbiano sede nella provincia di Napoli.

I soci che siano stati indicati dall'Unione come rappresentanti in Enti terzi e per tale motivo eletti dagli stessi nei propri organi sociali, sono tenuti al vincolo di mandato nell'interesse generale degli associati. Essi pertanto si atterranno alle indicazioni ed agli indirizzi definiti dagli organi dell'Unione, fornendo preventivamente tutte le indicazioni o le informazioni che possano avere anche una minima rilevanza nella difesa degli interessi generali. Gli stessi soci sono vincolati a mettere a dispo-



sizione dell'Unione il proprio mandato ove ciò venga richiesto, ovvero in occasione del rinnovo della Presidenza.

Tutti i soci sono tenuti ad evitare rapporti di lavoro diretti o indiretti, come incarichi e/o prestazioni, remunerati con fondi propri dell'Unione o comunque riconducibili ad essa.

Ogni deroga deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo con delibera.

## **Articolo 7**

### **CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E NUMERO DI VOTI**

I criteri e la determinazione dell'entità dei contributi associativi sono stabiliti dalla Giunta ed approvati dall'Assemblea.

Le modalità per il versamento degli stessi sono stabiliti dalla Giunta.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata vengono attribuiti semprechè la stessa sia in regola con i pagamenti dei contributi di competenza dell'esercizio precedente all'atto della votazione e con gli obblighi statuari.

Essi vengono calcolati in base ai contributi versati all'Unione nel biennio solare precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e di competenza del 1° anno del biennio secondo gli scaglioni successivamente indicati, i quali verranno aggiornati dalla Giunta ogni due anni in base alle variazioni subite dall'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel biennio precedente.



L'entità di tali variazioni sarà controllata dalla Giunta e sarà riportata in apposita delibera.

Anche l'attribuzione dei voti derivanti da convenzioni o da accordi con altre associazioni o consorzi deve essere eseguita nel rigoroso rispetto degli scaglioni innanzi definiti.

Per l'anno 2009 gli scaglioni validi sono i seguenti:

- fino a Euro 12867,00: un voto per i primi Euro 256,00 e successivamente un voto per ogni Euro 256,00 o frazione superiore a Euro 128,00
- da Euro 12867,01 fino a Euro 64.333,00: un voto per ogni Euro 1.287,00 o frazione superiore a Euro 644,00
- da Euro 64.333,01 : un voto per ogni euro 2.619,00 o frazione superiore a Euro 1.309,00.

Alle aziende iscritte all'Unione nel primo biennio viene attribuito un solo voto, sempre che risultino in regola con il pagamento dei contributi associativi ed abbiano versato un contributo non inferiore a euro 256,00 così come deliberato dalla Giunta.

Per le imprese operanti nell'area di competenza ed appartenenti ad un unico gruppo, i contributi non possono comunque superare, nel loro complesso, l'importo massimo di 750.000 Euro (base 2004). Tale importo potrà essere rivalutato, con delibera di Giunta, ogni due anni in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito al biennio precedente.

Il versamento dei contributi, che condiziona l'eserci-



zio dei diritti sociali, dovrà essere effettuato fino al giorno precedente la data di svolgimento dell'Assemblea.

Il mancato versamento di essi, pur sospendendo l'esercizio dei diritti sociali, non esime l'Associazione associata o l'impresa morosa dall'obbligo della loro corresponsione, fermo restando il diritto dell'Unione, previsto dal precedente articolo 4, di agire con tutti i mezzi consentiti dalla legge per il recupero dei contributi alla stessa dovuti.

Per le imprese operanti nell'area di competenza ed appartenenti ad un unico gruppo, i contributi non potranno comunque superare, nel loro complesso, l'importo massimo che sarà stabilito con la delibera di Giunta di cui al primo comma.

Il numero di voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata è quello annotato nell'apposito registro bollato dell'Unione; di essi, nel rispetto della normativa sulla privacy, potranno prenderne visione solo le aziende associate in regola con il versamento dei contributi associativi e con gli obblighi statutari.

### **Articolo 8**

#### **DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

Ai soli fini contributivi l'iscrizione costituisce vincolo sociale impegnativo fino al 31 dicembre del primo anno successivo a quello dell'avvenuto recesso qualora il recesso sia comunicato all'Unione, mediante lettera raccomandata, oltre il 30 giugno.

In detto periodo il socio ha diritto alle prestazioni dell'Unione. Il recesso fa cessare con effetto immediato



ogni vincolo di rappresentanza determinando sia la decadenza dagli incarichi ricoperti negli organi dell'Unione e negli organismi esterni per conto dell'Unione, che l'estinzione dell'elettorato attivo e passivo. Le Associazioni e/o Consorzi per recedere dall'Unione, dovranno esibire il verbale dell'Assemblea che ha adottato tale deliberazione. Da tale verbale dovrà risultare che la deliberazione è stata approvata dalla maggioranza degli iscritti all'associazione. Il recesso da parte di una Associazione e/o Consorzio produce, con le stesse modalità sopra definite, la cessazione del vincolo associativo tra l'Unione e le imprese che fanno parte dell'Associazione e/o Consorzio, a meno che singolarmente esse non facciano espressa richiesta all'Unione di mantenere in vita il vincolo associativo ovvero non risultino singolarmente già iscritte all'Unione.

Possono recedere con effetto immediato dall'Unione:

- a) le imprese, nel caso di totale cessazione dell'attività nell'ambito della provincia di Napoli; tale circostanza è da comprovare con adeguata documentazione;
- b) le Associazioni e/o Consorzi, in caso di scioglimento risultante dal relativo verbale di Assemblea, fermo restando la facoltà delle aziende di mantenere in vita singolarmente il vincolo associativo con l'Unione.

## **Articolo 9 SANZIONI**

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice Etico



Confederale o che rilasciassero dichiarazioni alla stampa in contrasto con le linee o le direttive dell'Unione ledendone in tal modo l'immagine o gli interessi generali, sono passibili delle seguenti sanzioni correlate, nell'ordine, con la gravità dell'inadempienza:

- 1) censura del Presidente dell'Unione, comunicata per iscritto all'interessato ed motivata;
- 2) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a quattro mesi;
- 3) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Unione;
- 4) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi esterni;
- 5) sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo e dal diritto di partecipare alle Assemblee dell'Unione;
- 6) espulsione dall'Unione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice Etico Confederale.

Le sanzioni vengono, singolarmente o anche cumulativamente deliberate dalla Giunta.

La delibera di applicazione delle sanzioni di cui ai punti 3-4-5 e 6 avviene previa contestazione scritta dell'addebito contenente l'invito all'associato a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni solari.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.



## Articolo 10

### **CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO**

La qualità di Associato si perde:

- a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 8 del presente Statuto;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento del ricevimento della formale comunicazione da farsi con lettera raccomandata;
- c) per fallimento dichiarato, dal momento del passato in giudicato della sentenza;
- d) per espulsione, nei casi previsti dall'articolo 9, dalla data della delibera di espulsione;
- e) per scioglimento o recesso dell'Associazione e/o Consorzio aderente come previsto dall'art. 8;
- f) per effetto della proposizione di azioni giudiziarie volte al recupero crediti associativi così come disciplinato con delibera di Giunta.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dei precedenti articoli 4-7-8.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente e con effetto immediato gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Unione e del Sistema Confederale.

L'impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto qui di seguito fissato:

- a) nel caso di dimissioni entro il 30 giugno dell'anno in corso: sino al 31.12 dell'anno solare di riferimento;



- b) nel caso di dimissioni oltre il 30 giugno:sino al 31.12 dell'anno solare successivo;
- c) nel caso di dimissioni per dissenso con le modifiche statutarie: sino a trenta giorni dopo l'approvazione del nuovo testo dello Statuto da parte dell'Assemblea dell'Unione;
- d) nel caso di cessazione dell'attività: sino alla data del ricevimento della formale comunicazione con lettera raccomandata;
- e) per fallimento dichiarato: sino al giorno del passato in giudicato della sentenza;
- f) per espulsione: sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- g) per effetto della proposizione di azioni giudiziarie volte al recupero crediti associativi: sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza di rapporto associativo.

#### Articolo 11

### **RAPPRESENTANZE PER LA STIPULAZIONE E PER LA MODIFICA DEI PATTI DI LAVORO – TRATTAZIONE DI VERTENZE COLLETTIVE**

Con l'iscrizione all'Unione le aziende delegano ad essa la rappresentanza nella stipulazione e nella modifica dei contratti collettivi di lavoro che abbiano efficacia nell'ambito della provincia di Napoli, nonché la trattazione di vertenze collettive di categorie a carattere provinciale. Collaboreranno con l'Unione, nell'esercizio di tali funzioni, le Associazioni o le Sezioni di categoria le quali forniranno all'Unione stessa anche la relativa assistenza tecnica. L'Unione, a sua volta, potrà delegare alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana o alla



Confindustria della Campania la stipulazione di pattuizioni di carattere generale o di contratti collettivi interessanti l'industria in genere. Sentito il parere della Sezione interessata, l'Unione, inoltre, potrà delegare la stipulazione dei contratti collettivi provinciali di categoria all'Associazione Nazionale o Regionale di Categoria. In deroga a quanto previsto nel primo comma, lo Statuto delle Associazioni provinciali di categoria potrà riservare la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e la loro modificazione alle Associazioni stesse.

In tal caso, i contratti collettivi stipulati dalle predette Associazioni devono uniformarsi alle disposizioni di carattere normativo contenute nei contratti collettivi stipulati dall'Unione o dalle Associazioni di grado superiore a cui essa aderisce o abbia conferito mandato, quando non si tratti di istituti la cui disciplina sia stata demandata alle indicate Associazioni provinciali di categoria.

Le Associazioni di categoria aderenti all'Unione debbono comunque dare comunicazione ad essa di ogni richiesta di nuove condizioni normative e salariali pervenute dalle Associazioni dei lavoratori, nonché dalle vertenze sindacali di carattere collettivo, allo scopo di rendere possibili, nel reciproco interesse, preventivi accordi.



## **Articolo 12**

### **ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE**

1) Sono Organi dell'Unione:

- l'Assemblea;
- la Giunta;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati;
- il Collegio dei Revisori Contabili;
- i Probiviri.

L'Unione, per una efficace tutela degli interessi delle imprese associate e per un migliore conseguimento degli scopi Statutari, è organizzata in :

- Sezioni merceologiche;
- Gruppo Piccola Industria;
- Gruppo Giovani Imprenditori.

## **Articolo 13**

### **ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate così come definito dall'Art. 31 ed in regola con gli obblighi Statutari regolato dall'art. 7.

In tutte le votazioni di Assemblea sono ammesse deleghe secondo le modalità previste dall'art. 39 del presente Statuto.

Ai soci iscritti in corso d'anno è attribuito un voto purchè ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 7.



I soci aggregati hanno diritto ad un solo voto in modo permanente.

Le imprese non in regola con gli obblighi contributivi di cui all'art. 7 possono partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di voto e di intervento nelle discussioni, purché non si sia superato il semestre di inadempienza.

Nell'inviare l'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'Unione è tenuta a comunicare all'azienda associata il numero di voti cui ha diritto, effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a disposizione della stessa la documentazione relativa.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili effettivi, i Proviviri, il Direttore, il Vice Direttore e, per le materie di rispettiva competenza, i Dirigenti dei Servizi.

E' in facoltà del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, prevedere una sessione pubblica dell'Assemblea con inviti a Membri del Governo, rappresentanti delle Istituzioni e delle Pubbliche Amministrazioni, di Enti Pubblici e Religiosi, di Organizzazioni Sindacali e Personalità della vita industriale ed economica del Paese.

#### **Articolo 14**

#### **RIUNIONI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro il 30 giugno;
- b) in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Giunta oppure quando ne sia fatta



richiesta dal Consiglio Direttivo o da tanti soci che detengano complessivamente almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli Associati, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere inoltrata per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti conforme ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata (o altro mezzo equivalente, anche telematico, con attestazione di ricevuta) spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea sarà convocata dal Vice Presidente vicario, se designato, oppure dal Vice Presidente che vanta la maggiore anzianità, anche pregressa, nel ruolo rivestito.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché il luogo, il giorno e l'ora sia della prima che della seconda convocazione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere dal Presidente ridotto a cinque giorni.



**Articolo 15**  
**COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI**  
**DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione se sarà presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi previsti dal presente Statuto. In seconda convocazione, l'Assemblea sarà validamente costituita se sarà presente almeno un quinto dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi previsti dal presente Statuto.

Le delibere sono valide se approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti dei presenti, fatti salvi i casi in cui il presente Statuto richieda maggioranze diverse.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea; per le nomine e le deliberazioni relative a persone è obbligatorio il voto segreto, previa nomina di due scrutatori proposti all'Assemblea dal Presidente e scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Le deliberazioni concernenti le nomine e le cariche sociali debbono essere prese con la presenza del Notaio.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente vicario, se designato, oppure dal Vice Presidente che vanta la maggiore anzianità, anche pregressa, nel ruolo rivestito.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono riportate in un verbale sottoscritto da chi la presiede e dal Direttore Generale con funzioni di segretario, salvo i casi in cui è



richiesta dallo Statuto la presenza del notaio che funge da segretario dell'Assemblea.

Le delibere dell'Assemblea, nei venti giorni successivi, saranno depositate presso la Segreteria dell'Unione; in tal modo del loro contenuto si intenderanno avvertiti tutti i soci, per ogni conseguenza di legge.

Le delibere dell'Assemblea potranno altresì essere divulgate mediante le attività di informazione dell'Unione, il sito Web della stessa e/o a mezzo stampa.

## **Articolo 16**

### **ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente dell'Unione;
- b) approvare, su proposta del Presidente, gli indirizzi generali, il programma di attività, i Vicepresidenti ed i Consiglieri Incaricati;
- c) ratificare le eventuali sostituzioni dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Incaricati deliberate dalla Giunta;
- d) eleggere i componenti elettivi della Giunta;
- e) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori Contabili;
- f) eleggere i Proviviri;
- g) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Unione ed esaminare qualsiasi argomento rientri negli scopi dell'Unione;
- h) approvare il budget;



- i) approvare il bilancio consuntivo;
- j) approvare i contributi associativi in emanazione di quanto specificato all'art. 7;
- k) modificare, su proposta della Giunta, il presente Statuto;
- l) deliberare lo scioglimento dell'Unione e nominare uno o più liquidatori;
- m) deliberare su ogni altro argomento a essa sottoposto dalla Giunta, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
- n) deliberare su proposta della Giunta il trasferimento della sede dell'Unione;
- o) deliberare su proposta della Giunta la creazione di uffici o delegazioni in altri comuni della provincia;
- p) deliberare, con l'intervento del Notaio, su proposta della Giunta, l'acquisto e/o la vendita di immobili e la costituzione ed estinzione di diritti reali

Le deliberazioni in ordine al capo "p" devono avvenire con il voto favorevole di almeno  $\frac{2}{3}$  dei presenti, e che rappresentino almeno  $\frac{2}{5}$  del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

Tutte le elezioni si svolgeranno secondo le modalità previste dall'art. 39 del presente statuto.



**Articolo 17**  
**COMPOSIZIONE E MODALITA'**  
**DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA**

Fanno parte di diritto della Giunta:

1. il Presidente dell'Unione;
2. l'ex Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica;
3. i Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati;
4. il Presidente del "Gruppo Piccola Industria";
5. il Presidente del "Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria";
6. tutti i componenti del Consiglio Direttivo;
7. tutti i Presidenti di Sezione.

Continuano a far parte della Giunta fino alla sua naturale scadenza i Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati scaduti e non rinnovati nel biennio.

Fanno inoltre parte della Giunta:

8. un numero variabile di componenti aggiuntivi espressi dalle Sezioni, sulla base del numero complessivo dei voti attribuiti alle imprese iscritte alla Sezione e secondo quanto previsto dall'art.39 del presente Statuto;
9. diciotto membri eletti dall'Assemblea;
10. sei Membri nominati dal Consiglio Direttivo del Gruppo della Piccola Industria;
11. tre Membri nominati dal Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria;

Alle riunioni di Giunta partecipano come invitati permanenti gli ex Presidenti dell'Unione ancora soci.

La Giunta scade ogni biennio dispari in occasione



dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro il 30 giugno.

I componenti la Giunta di cui ai punti 8-9-10-11 del precedente articolo durano in carica fino due anni e decadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari entro il 30 giugno. Essi sono rieleggibili allo stesso titolo ma per non più di tre bienni consecutivi, successivi a quello della prima elezione.

Ai fini della sua ricostituzione, il Presidente dell'Unione provoca o sollecita le nomine di cui ai punti 8-9-10-11. Eventuali ritardi o mancanze di nomina non impediscono la costituzione e/o il funzionamento della Giunta, nelle persone dei membri di diritto e dei neo eletti, fermo restando la decadenza dei membri non rinnovati entro il termine del 30 giugno.

Se nel corso del biennio di nomina vengono a mancare membri di cui ai punti 8-10-11 essi vengono rinominati dalle Sezioni o dai Gruppi competenti.

Venendo a mancare membri di cui al punto 9 essi saranno sostituiti con i primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso della Giunta.

I Membri della Giunta che siano stati eletti in funzione della loro rappresentanza di azienda costituita sotto forma di società commerciale, decadono dalla carica nel caso di perdita di tale rappresentanza.

E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni di Giunta ulteriori soggetti, in un numero limitato, in relazione al contributo che gli stessi possono dare sugli argomenti da trattare in quelle sedute.

Gli invitati partecipano alle riunioni di Giunta senza diritto al voto.



## Articolo 18

### CONVOCAZIONE E RIUNIONI DELLA GIUNTA

La Giunta si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualevolta lo ritenga opportuno il Presidente o il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta motivata al Presidente almeno un terzo dei suoi componenti.

La Giunta è convocata dal Presidente dell'Unione; in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo dal Vice Presidente vicario, se designato, o dal Vice Presidente che vanta la maggiore anzianità, anche pregressa, nel ruolo rivestito, con lettera raccomandata (o altro mezzo equivalente, anche telematico, con attestazione di ricevuta) spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, la Giunta può essere convocata con preavviso di almeno cinque giorni con telegramma o altro mezzo equivalente.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

La Giunta è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica. Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.

La designazione della persona da proporre all'Assemblea per l'elezione a Presidente dell'Unione è deliberata a maggioranza assoluta dei voti secondo le modalità previste dall'art. 39 del presente Statuto.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede;



per le nomine e le deliberazioni relative a persone è obbligatorio il voto segreto, previa nomina di due scrutatori proposti dal Presidente e scelti tra i membri della Giunta.

La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Unione; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente vicario, se designato, o dal Vice Presidente che vanta la maggiore anzianità, anche pregressa, nel ruolo rivestito.

Decadono dalla carica quei componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive; gli stessi non sono immediatamente rieleggibili fino alla scadenza del mandato in corso.

Non sono altresì rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel corso del biennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Il Presidente valuterà e sottoporrà alla Giunta eventuali eccezioni motivate.

Gli argomenti trattati nelle riunioni di Giunta e le deliberazioni adottate devono essere riportati in un verbale, che dev'essere sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Lo stesso sarà depositato presso la Segreteria prima della Giunta successiva per la eventuale consultazione degli aventi diritto.

Le riunioni in cui la Giunta procede alla elezione delle cariche sociali debbono aver luogo con intervento di Notaio e l'atto notarile deve essere integralmente trascritto nel libro dei verbali.

Funge da segretario il Direttore Generale dell'Unione che ne è Segretario, ovvero dal Vice



Direttore Generale. Alle riunioni della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili effettivi, i Proviviri, il Direttore dell'Unione che ne è Segretario ovvero il Vice Direttore Generale e, per le materie di rispettiva competenza, i Dirigenti dei Servizi.

## **Articolo 19**

### **ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA**

Spetta alla Giunta:

- a) nominare la Commissione di designazione per la nomina del Presidente dell'Unione;
- b) proporre all'Assemblea, per l'elezione, il Presidente dell'Unione, i Vice Presidenti, i Consiglieri Incaricati, il relativo Programma e gli indirizzi generali;
- c) eleggere negli anni pari i 16 componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
- d) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- e) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- f) formulare le direttive generali per il Consiglio Direttivo in merito agli atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione, ivi compresa la compravendita di titoli azionari e, se di competenza dell'Assemblea proporre all'esame della stessa; in particolare la cessione/acquisto di immobili e la costituzione ed estinzione di diritti reali;



- g) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- h) ratificare il budget e bilancio consuntivo e la relativa relazione del Consiglio Direttivo per la successiva approvazione dell'Assemblea;
- i) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, i criteri e la determinazione dell'entità dei contributi associativi in emanazione di quanto specificato all'art. 7;
- j) determinare le modalità per il versamento dei contributi associativi in emanazione di quanto specificato all'art. 7;
- k) approvare le convenzioni per l'ammissione di associazioni, gruppi o consorzi di cui all'art. 3, punti b), c) e d) nonché le modalità di adesione e l'entità dei contributi dovuti dai soci aggregati di cui all'art. 3 del presente statuto;
- l) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto e del Regolamento di Attuazione;
- m) approvare gli eventuali Regolamenti dei Gruppi/Sezioni dell'Unione;
- n) determinare, i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni/Gruppi e decidere sulle domande di costituzione delle stesse presentate dalle imprese associate;
- o) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;
- p) promuovere ed attuare quant' altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione;
- q) deliberare sulle eventuali sostituzioni e/o revoche dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Incaricati;



- r) ratificare, l'eventuale, designazione, da parte del Presidente dell'Unione, del Vice Presidente Vicario, scelto all'interno dei Vice Presidenti dell'Unione;
- s) riesaminare, laddove richiesto, le domande di ammissione rigettate dal Consiglio Direttivo dell'Unione in emanazione di quanto specificato all'art. 4;
- t) applicare le sanzioni previste dal presente Statuto

Le votazioni e le elezioni si svolgeranno a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto salvo i casi previsti dal presente Statuto nei quali sono richieste maggioranze diverse e secondo le modalità previste dall'art.39.

## **Articolo 20**

### **COMPOSIZIONE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da Membri che ne hanno diritto in ragione della loro carica, e che ne fanno parte sino a che tale carica dura, da sedici membri eletti dalla Giunta e da un massimo di tre membri che possono essere cooptati dal Presidente dell'Unione.

Sono Membri di diritto:

1. il Presidente dell'Unione;
2. i Vice Presidenti;
3. il Presidente del "Gruppo Piccola Industria";
4. il Presidente del "Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria";
5. i Consiglieri Incaricati del Centro Studi e degli Affari Amministrativi;



6. I sedici Membri elettivi di cui all'art. 19, lettera d) sono nominati dalla Giunta, che li sceglie nel proprio seno, almeno sette fra i Presidenti di Sezione e nove tra gli altri suoi componenti in rappresentanza delle grandi e delle piccole imprese. Le modalità di elezione avverranno secondo l'art. 39 del presente Statuto. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri elettivi, la Giunta provvede a sostituirli secondo l'art. 39 del presente Statuto;
7. l'ex Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica;
8. Il Presidente, inoltre, può proporre al Consiglio Direttivo la cooptazione di ulteriori associati, fino ad un massimo di tre, scelti tra significative realtà imprenditoriali o che abbiano maturato una rilevante esperienza associati.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e scadono in occasione della scadenza del mandato del Presidente previsti all'art. 23.

Essi sono rieleggibili ma per non più di tre bienni consecutivi a quello della prima elezione.

Il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni soggetti non componenti il Consiglio Direttivo, in un numero limitato, in relazione al contributo che gli stessi possono dare sugli argomenti da trattare in quelle sedute. Tali invitati partecipano alle riunioni di Direttivo senza diritto al voto.



**Articolo 21**  
**CONVOCAZIONE E RIUNIONI**  
**DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni mese e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Unione o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti, in tal caso la riunione si terrà entro 10 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Unione; in caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione viene effettuata dal Vice Presidente vicario, se designato, o da quello che vanta la maggiore anzianità, anche pregressa, nel ruolo rivestito, con lettera raccomandata o mezzo equivalente anche telematico, spediti almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.

Nelle votazioni del Consiglio Direttivo ogni membro ha diritto ad un voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede; per le nomine e le deliberazioni relative a persone è obbligatorio il voto segreto, previa nomina di due scrutatori proposti da chi presiede e scelti tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione;



in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente vicario, se designato, o da quello che vanta la maggiore anzianità, anche pregressa, nel ruolo rivestito.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nel corso dell'anno solare non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Gli argomenti trattati nelle riunioni del Consiglio Direttivo e le deliberazioni adottate devono essere riportate in un verbale, che dev'essere letto ed approvato nella riunione di Consiglio immediatamente successiva e poi sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da segretario il Direttore Generale dell'Unione o, in sua assenza, dal Vice Direttore Generale.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'Unione che ne è Segretario, il Vice Direttore Generale e, per le materie di rispettiva competenza, i Revisori contabili effettivi ed i Dirigenti dei Servizi.

## **Articolo 22**

### **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta stabilire l'azione a breve termine dell'Unione e predisporre i piani per l'azione a medio e lungo termine.

Sempre in tale ambito dirigere l'attività dell'Unione;



- b) predisporre il budget ed il bilancio consuntivo con la relativa relazione su proposta del Tesoriere, al fine della successiva ratifica della Giunta e all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nel quadro delle direttive generali formulate dalla Giunta, deliberare in merito agli atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione, ivi compresa la compravendita di titoli azionari e, se di competenza dell'Assemblea proporre all'esame della stessa; in particolare la cessione /acquisto di immobili e la costituzione ed estinzione di diritti reali;
- d) formulare e proporre alla Giunta le norme regolamentari per l'applicazione dello Statuto o le loro eventuali modifiche e gli eventuali Regolamenti dei Gruppi/Sezioni;
- e) proporre alla Giunta, che delibera sul loro accoglimento, i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni ed esprimere parere sulle domande di costituzione delle stesse presentate dalle aziende associate;
- f) deliberare in ordine alle domande di iscrizione all'Unione delle singole imprese, sentito il parere del Presidente della Sezione nella quale l'azienda sarà inquadrata una volta che ne sarà stata accolta la domanda. In caso di rigetto delle domande di adesione formulare per iscritto la pronuncia negativa e motivare il rigetto stesso. Deliberare sulle richieste di passaggio di una impresa ad altra sezione, sentiti i Presidenti delle sezioni interessate;
- g) proporre alla Giunta per la successiva approvazione le modalità ed i contributi relativi ai soci di cui ai punti b), c) e d) dell'art. 3 dello statuto, non-



- ché dei soci aggregati, fissando l'entità dei contributi dovuti, in proporzione ai servizi richiesti;
- h) provvedere alla designazione dei rappresentanti dell'Unione in qualsiasi Ente la cui attività interessi le industrie della provincia di Napoli;
  - i) nominare i rappresentanti dell'Unione nelle Commissioni di Settore di Confindustria Campania;
  - j) nominare i rappresentanti delle aziende associate e gli esperti, estranei all'Unione, componenti i Gruppi di lavoro operanti nell'ambito delle attività del Centro studi;
  - k) deliberare sull'organizzazione e sui compiti da affidare agli uffici e alle delegazioni in altri comuni della provincia;
  - l) deliberare in merito all'adesione ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali eventualmente costituendo, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località;
  - m) deliberare sull'organizzazione e sulla regolamentazione dei servizi approvando, su proposta del Direttore Generale, lo schema della struttura organizzativa e funzionale dell'Unione, gli organici del personale dell'Unione, gli eventuali incarichi di consulenza a professionisti estranei all'Unione medesima;
  - n) nominare e destituire, su proposta del Presidente, il Direttore Generale
  - o) conferire e revocare, su proposta del Presidente, l'incarico di Vice Direttore Generale da scegliersi tra i Dirigenti dell'Unione;
  - p) su proposta del Presidente, assumere, nominare, licenziare i Dirigenti dell'Unione;



- q) cooptare i tre componenti eventualmente proposti dal Presidente dell'Unione ai sensi dell'art. 20;
- r) esercitare, in caso di urgenza, i poteri della Giunta alla quale deve però riferire nella prima riunione di questa chiedendo la ratifica della delibera;
- s) esercitare ogni altro compito ad esso attribuito dal presente statuto.

### **Articolo 23**

### **PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Unione è eletto, entro il 30 giugno, dall'Assemblea ordinaria che si tiene negli anni pari, su proposta della Giunta.

A tal fine, nei primi quindici giorni del mese di febbraio dell'anno in cui scade il mandato del Presidente in carica, la Giunta elegge, a scrutinio segreto, una commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei Soci dell'Unione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto della Giunta quelle candidature che risultino appoggiate, come previsto dall'art. 28 del presente Statuto, da almeno il 15% dei voti assembleari.



Sulla base della relazione della Commissione la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto da farsi con le modalità stabilite dall'art. 39 del presente Statuto, individua il candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

In una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato ed il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Incaricati, scelti anche al di fuori dei componenti la Giunta dell'Unione.

La Giunta approva la proposta concernente i Vice Presidenti ed i Consiglieri Incaricati e discute il Programma con il Presidente designato dando il necessario contributo e gli opportuni suggerimenti.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta.

Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica un quadriennio, dalla data dell'Assemblea che lo ha nominato sino alla data dell'assemblea Ordinaria che si tiene nel secondo anno pari successivo entro il 30 giugno anche nell'ipotesi non avesse maturato l'intero mandato.

Una ulteriore rielezione, per un massimo di un mandato quadriennale, è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Unione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.



Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo; al coordinamento dell'attività dell'Unione; all'amministrazione ordinaria di questa; alla vigilanza sui Servizi e Uffici dell'Unione; conferisce deleghe ai Vice Presidenti ed ai Consiglieri Incaricati secondo quanto previsto dal successivo articolo 24 e designa, ove lo ritenga opportuno, il Vice Presidente Vicario da scegliere nell'ambito dei Vice Presidenti dell'Unione salvo la ratifica della Giunta così come previsto dall'art. 19 del presente Statuto.

Può proporre al Consiglio Direttivo la cooptazione di alcuni Associati, fino ad un massimo di tre, così come previsto dall'art. 20.

Propone al Consiglio Direttivo la nomina e la destituzione del Direttore Generale.

Propone al Consiglio Direttivo il conferimento e la revoca dell'incarico del Vice Direttore Generale.

Propone al Consiglio Direttivo i provvedimenti relativi alla costituzione e alla risoluzione dei rapporti di impiego dei Dirigenti dell'Unione previo parere del Direttore Generale.

Procede, su proposta del Direttore Generale, all'assunzione, alla promozione, al licenziamento del rimanente personale determinandone le condizioni retributive in base agli ordinamenti.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente si mantiene in costante contatto con i Vicepresidenti ai fini dell'elaborazione collegiale delle direttive della loro attività.

Al tal fine il Presidente si avvale di un Comitato di Presidenza.



Alle riunioni del Comitato di Presidenza, di norma, partecipano il Presidente, i Vice Presidenti ed i Consiglieri Incaricati. Le riunioni sono indette dal Presidente almeno una volta al mese e/o ogni volta che si ritenga opportuno. E' facoltà del Presidente invitare nelle suddette riunioni altri rappresentanti degli Organi dell'Unione.

Almeno due volte all'anno egli consulta, in apposita riunione, i Presidenti dei Gruppi, delle Sezioni e delle Associazioni di categoria.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario, o in mancanza dal Vice Presidente che vanta la maggiore anzianità, anche pregressa, nel ruolo rivestito.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, la Giunta, preso atto della situazione, avvia immediatamente la procedura per la nomina del nuovo Presidente – previa elezione della Commissione di designazione di cui al successivo art. 28 – e tutti i poteri del Presidente vengono esercitati dal Vice Presidente Vicario, se nominato, o dal Vice Presidente che vanta la maggiore anzianità, anche pregressa, nel ruolo rivestito.

L'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.



## **Articolo 24**

### **VICE PRESIDENTI E CONSIGLIERI INCARICATI**

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Unione il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti da un minimo di 4 ad un massimo di 10 - e da due Consiglieri Incaricati – Centro Studi ed Affari Amministrativi con deleghe definite e dai Vicepresidenti di diritto.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati durano in carica due anni e scadono comunque contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un biennio.

Nel caso che vengano a mancare durante il biennio di carica essi sono sostituibili, su proposta del Presidente, dalla Giunta, e rimangono in carica sino alla scadenza del loro mandato.

In ogni altro caso in cui il Presidente ritenesse necessario sostituire uno o più Vice Presidenti o Consiglieri Incaricati, egli porterà la relativa proposta all'approvazione della Giunta ed alla ratifica alla prima Assemblea disponibile.

I Presidenti del Gruppo Piccola e del Gruppo Giovani sono Vice Presidenti di diritto dell'Unione.



**Articolo 25**

**AREE DI ATTIVITA' E COMMISSIONI**

L'attività dell'Unione si articola in aree – secondo la struttura organizzativa e funzionale approvata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore Generale – che devono continuamente essere adeguate all'evolversi delle esigenze associative.

I Vice Presidenti o i Consiglieri Incaricati cui siano state affidate deleghe operative possono costituire e presiedere Commissioni operative di supporto alla propria attività. I relativi componenti saranno dagli stessi individuati in modo da rappresentare più Sezioni e Gruppi e scelti sentiti i relativi Presidenti. La costituzione necessita dell'approvazione del Presidente dell'Unione che ne darà conseguentemente comunicazione al Consiglio direttivo. La durata di dette Commissioni coincide con quella dei Vice Presidenti o dei Consiglieri Incaricati.

L'attività di tutte le Commissioni è supportata dalla struttura funzionale dell'Unione.

**Articolo 26**

**CENTRO STUDI**

Il Centro Studi svolge, di intesa con il Presidente, i Vice Presidenti ed i Consiglieri Incaricati, nel quadro degli obiettivi dell'Unione, un'attività scientifica e sistematica di indagine, analisi e ricerche su argomenti di carattere economico, sociologico e tecnico. Tale attività è intesa a dare all'Unione una più approfondita e anticipata capacità di conoscenza, di interpretazione e di previsione dei fenomeni generali di sviluppo a medio-lungo termine.



Al Centro Studi è preposto un Consigliere Incaricato.

Il Centro Studi può avvalersi, nello svolgimento delle sue attività, di gruppi di lavoro specializzati nell'esame e nello studio dei problemi di particolare interesse per l'industria. Tali gruppi possono essere composti da persone di chiara competenza, nominate dal Consiglio Direttivo su proposta del Consigliere, individuate sia fra i rappresentanti delle imprese associate che fra esperti estranei all'Unione.

Il Centro Studi assiste il Presidente nell'esame e nel coordinamento dei progetti dell'Unione da presentare agli Enti preposti ai finanziamenti, ai co-finanziamenti e/o ai patrocini (Vd. Progetti alla CCIAA, Enti Pubblici, Fondazioni Bancarie, pubbliche e/o private).

Per conseguire nel migliore dei modi le proprie finalità statutarie al Centro Studi è fatto obbligo di partecipare alla rete dei Centri Studi, istituita dal Centro Studi Confindustria – Roma.

## **Articolo 27**

### **AFFARI AMMINISTRATIVI**

Agli Affari Amministrativi dell'Unione è preposto un Consigliere Incaricato, nominato dalla Giunta nell'ambito delle deleghe conferite dal Presidente, di cui al precedente art. 24.

Egli:

- sovrintende, di concerto con il Presidente dell'Unione, all'amministrazione del patrimonio e alla gestione dei fondi dell'Unione, fermo restando le attribuzioni del Consiglio Direttivo (art. 22), Giunta (art. 19) ed Assemblea (art. 16) dell'Unione per le specifiche competenze;



- esercita il controllo sugli Uffici Amministrativi,
- propone al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il budget;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e della Giunta riguardanti le materie di sua competenza;
- firma ,su delega del Presidente, i mandati di pagamento, le reversali d'incasso, riscuote versamenti di qualunque natura effettuati all'Unione ed in particolare i contributi che pervenissero alla Unione da parte di Enti pubblici, privati, società, Istituti di Credito ed all'uopo può rilasciare valida e liberatoria quietanza di saldo;
- ha, per delega del Presidente, la firma per i rapporti con banche, istituti di credito, conto corrente postale;
- provvede agli adempimenti fiscali e contributivi.

All'uopo è facultato a:

- a) emettere, su delega del Presidente dell'Unione, assegni bancari per conto dell'Unione su conti correnti della stessa presso Istituti di Credito;
- b) girare per l'incasso vaglia, assegni ed effetti bancari;
- c) compiere ogni altra operazione bancaria;
- d) fare qualsiasi operazione presso amministrazioni dello Stato, regionali, provinciali e comunali; postali, telegrafiche e telefoniche; presso le dogane, le ferrovie dello Stato, le esattorie comunali e simili;
- e) fare ogni altra operazione a lui delegata espressamente dal Presidente dell'Unione

In ogni caso, per quanto attiene movimentazioni eccedenti 500 mila Euro, il Consigliere Incaricato opererà esclusivamente su delega scritta del Presidente.



**Articolo 28**  
**COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE**

Al fine di esperire, in occasione dell'elezione del Presidente dell'Unione e nei casi previsti dall'art. 39 del presente Statuto, la più ampia consultazione degli associati, il Presidente in carica d'intesa con il Comitato di Presidenza propone alla Giunta, una rosa di nominativi scelti tra componenti scelti tra rappresentanti autorevoli dei soci dell'Unione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche e di vita associativa, per la costituzione di un' apposita Commissione di designazione.

La Giunta elegge a scrutinio segreto i tre nominativi costituenti la Commissione di designazione della quale non possono far parte il Presidente in carica ed i componenti del Comitato di Presidenza.

La commissione di designazione viene eletta nei primi quindici giorni del mese di febbraio dell'anno di elezione del Presidente negli anni pari.

Sarà compito e responsabilità della Commissione ascoltare i componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta dell'Unione, nonché quegli associati che lo dovessero richiedere, ed eventualmente su propria iniziativa riascoltarli, ricercando la convergenza delle varie esigenze espresse, fino a raggiungere la ragionevole certezza che il o i candidati così individuati siano la reale espressione di una componente significativa della base associativa.

La Commissione potrà inoltre richiedere di incontrare quegli Associati che riterrà utile ascoltare, compresi gli eventuali candidati, ai fini dello svolgimento del proprio compito nonchè i Past President ancora soci.



Per lo svolgimento dei compiti previsti dallo Statuto, la Commissione di designazione, per dar corso alle consultazioni, fisserà alcune date ed orari che saranno comunicate a tutti gli associati ed agli organi dell'Unione; gli interessati potranno prenotarsi per essere ricevuti.

A questo scopo la Commissione stessa invierà una richiesta a tutte le aziende che saranno quindi invitate a fornire segnalazioni ed indicazioni per la elezione in oggetto. La richiesta sarà firmata in originale dai tre componenti e controfirmata dal Presidente dell'Unione.

Le indicazioni alla Commissione di designazione potranno anche essere inviate in via cartacea.

Le aziende saranno tenute ad utilizzare la stessa richiesta in originale da rispedire alla commissione per raccomandata RR. e/o consegnata a mano secondo le indicazioni che saranno fornite nella stessa comunicazione.

Nessun altro mezzo sarà ammesso a meno della opportuna presenza fisica di chi chiederà di essere ascoltato.

Entro 60 giorni dalla data della propria elezione la Commissione di designazione dovrà, in ogni caso, riferire alla Giunta circa gli esiti delle consultazioni stesse.

Le sedute della Commissione sono riservate, ma in ogni caso andrà redatto un verbale delle stesse.

A tale scopo la stessa potrà richiedere al Direttore dell'Unione di fungere da segretario.



**Articolo 29**  
**COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI**

L'Assemblea ordinaria degli anni dispari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori Contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate all'Unione, secondo le procedure previste dall'art. 39 del presente Statuto.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito il Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori Contabili durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari e sono rieleggibili per più quadrienni.

La carica di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica interna all'Unione come art. 31.

Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Unione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori Contabili effettivi partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta ed alle adunanze dell'Assemblea dell'Unione, intervenendo per le materie di specifica competenza.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un membro si procederà secondo quanto previsto dall'art. 39 del presente Statuto.



## **Articolo 30**

### **PROBIVIRI**

L'Assemblea di ogni quadriennio - in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente - elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire come da art. 39 del presente statuto.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

Risultano eletti Probiviri i 5 candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il più anziano di età.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.



Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 5 Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Napoli che provvederà alla scelta, sempre tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice Etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.



Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 , la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Proviviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Proviviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 2 Proviviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 3 Proviviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Proviviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Per lo svolgimento delle attribuzioni di cui ai precedenti commi, i Proviviri si avvalgono di una segreteria tecnica organizzativa costituita dalla struttura dell'Unione.

### **Articolo 31**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

Per rappresentanti delle imprese associate all'Unione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega



formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa muniti di una procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.

Le cariche elettive dell'Unione sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate fatte salve le eccezioni previste dall'art. 29 e dall'art. 30.

Ad ogni azienda è consentito esprimere un unico rappresentante, così come previsto nell'art.3, che potrà assumere cariche sociali dell'Unione.

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente elettivo e di Consigliere Incaricato non sono cumulabili con altre cariche dell'Unione.

Le cariche di Proboviro e di Revisore contabile sono incompatibili con ogni altra carica dell'Unione.

In base alle norme stabilite in sede confederale per le cariche direttive del sistema, l'accesso a tutte le cariche elettive dell'Unione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Salvo diversa disposizione di Statuto, le cariche elettive dell'Associazione hanno durata biennale. La rielezione alla stessa carica allo stesso titolo è consentita per non più di tre ulteriori mandati biennali consecutivi.

Per tutte le cariche associative ulteriori rielezioni sono ammesse, allo stesso titolo elettivo, dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari alla durata del mandato consecutivo precedente.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.



Il particolare ruolo di Rappresentante esterno in Enti terzi impone agli interessati il più assoluto rispetto del vincolo di mandato che la carica comporta. E' facoltà del Presidente ritirare la nomina e/o proporre al Direttivo un sostituto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

#### *Durata Cariche*

La durata delle cariche è la seguente:

- Presidente dell'Unione
- 4 anni non immediatamente rieleggibile
- Vice Presidenti
- massimo 4 bienni consecutivi
- Consiglieri Incaricati
- massimo 4 bienni consecutivi
- Componenti elettivi Consiglio Direttivo e Giunta
- massimo 4 bienni consecutivi
- Presidenti Sezioni e Gruppi
- massimo 4 bienni consecutivi
- Vice Presidenti Sezioni e Gruppi,  
Componenti Consiglio Direttivo Sezioni e Gruppi
- 2 anni, rieleggibili per massimo 4 bienni consecutivi
- Revisori Contabili
- 4 anni, rieleggibili
- Probiviri
- 4 anni, rieleggibili



**Articolo 32**  
**DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore provvede, sotto la vigilanza del Presidente, all'organizzazione ed alla direzione degli Uffici allo scopo di attuare le finalità dell'Unione.

Il Direttore Generale organizza e coordina:

- 1) l'esecuzione dell'attività dell'Unione;
- 2) il funzionamento della struttura dell'Unione;
- 3) coadiuva il Consigliere Incaricato agli Affari Amministrativi alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Direttivo, alla Giunta ed all'Assemblea per l'approvazione;
- 4) propone al Presidente l'articolazione della struttura dell'Unione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- 5) sottopone al vaglio del Presidente la nomina o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti per la successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo;
- 6) sottopone all'approvazione del Presidente l'instaurazione o la risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dell'Unione;

Dal Direttore Generale dipende gerarchicamente e disciplinarmente tutto il personale che presta servizio per l'Unione.



### Articolo 33

## SEZIONI DI CATEGORIA

Le Aziende associate vengono raggruppate in “Sezioni di categoria”, in relazione alla natura dell’attività da esse svolta ed al mercato cui si riferiscono, al fine di consentire l’espressione più diretta ed efficace della volontà delle imprese che ne fanno parte e la rappresentazione delle loro esigenze negli organi generali dell’Unione.

Nell’attività delle sezioni deve essere attuata la continua partecipazione delle imprese associate alla vita associativa per consentire la massima rispondenza possibile fra l’opera dell’Unione e gli interessi delle singole imprese.

Per costituire una Sezione è necessario raggiungere il limite di almeno 15 imprese iscritte ed i contributi associativi annui dovuti dalla Sezione tutta all’atto della sua costituzione non devono essere inferiori a E 50.000 mila.

Tale valore sarà rivalutato ogni due anni in base alle variazioni subite dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel biennio precedente di cui all’art. 7.

In particolare le Sezioni – attraverso i propri Organi – collaborano con l’Unione:

- a) nella stipula dei contratti collettivi provinciali di lavoro che abbiano efficacia nell’ambito della categoria di industria rappresentata e nella trattazione di vertenze collettive interessanti la categoria stessa
- b) esprimendo parere in merito al rilascio all’Associazione nazionale, interregionale o regionale di categoria, della delega dell’Unione a stipulare contratti collettivi provinciali di categoria.



Le Sezioni esplicano la loro attività a mezzo dei seguenti Organi:

- l'Assemblea delle aziende associate;
- il Consiglio di Sezione, se costituito;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti.

L'Assemblea di Sezione è formata da tutte le imprese iscritte alla Sezione in regola sia con il versamento dei contributi associativi che con gli altri obblighi statutari. Ad esse può partecipare il Presidente dell'Unione o un suo delegato.

Il numero dei voti spettanti in assemblea a ciascuna impresa associata è quello annotato nell'apposito registro bollato dell'Unione secondo quanto previsto dall'art. 7.

L'assemblea è convocata dal Presidente della sezione, su conforme parere del Consiglio Direttivo della Sezione, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno e si svolge secondo i criteri previsti dall'art. 39 del presente statuto.

L'Assemblea di Sezione può comunque essere convocata su iniziativa del Presidente dell'Unione.

Spetta all'Assemblea ordinaria di Sezione:

- 1) eleggere il Presidente, i Vice Presidenti nel numero massimo di due e, ove lo ritenga opportuno, i Membri del Consiglio di Sezione secondo le modalità previste dall'art. 39;
- 2) eleggere i componenti aggiuntivi nella Giunta dell'Unione assegnati alla Sezione secondo le modalità previste dall'art.39;
- 3) stabilire le direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi della Sezione e, qualora siano stati istituiti appositi contributi a favore della



Sezione, discutere e approvare la relazione ed il bilancio annuale;

- 4) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente e dal Consiglio di Sezione sempre che interessi esclusivamente la propria categoria di industria, non interferisca con altre sezioni, non investa problemi e questioni di carattere associativo generale e non sia in contrasto con le deliberazioni degli Organi direttivi dell'Unione.

Qualora la Sezione si ritenesse lesa dalle deliberazioni di un'altra Sezione, potrà far ricorso alla Giunta dell'Unione e, in seconda istanza, ai Proviviri con pronuncia inappellabile.

È compito dell'Assemblea straordinaria della Sezione:

- a) deliberare in merito alla eventuale adesione, impegnativa per tutte le aziende che fanno parte della Sezione, ad associazioni nazionali, interregionali o regionali di categoria, con i conseguenti obblighi derivanti dalla adesione stessa;
- b) deliberare in merito allo scioglimento della Sezione.

In caso di scioglimento della Sezione, l'Assemblea deve aver luogo con l'intervento di Notaio, e la relativa deliberazione deve riportare il voto favorevole della metà più uno delle aziende associate in regola con gli obblighi statutari che dispongano di non meno di tre quarti dei voti spettanti a tutte le aziende.

- c) formulare, per la successiva approvazione da parte degli Organi competenti, un eventuale regolamento della Sezione che non deve contenere dis-



posizioni in contrasto con quelle stabilite dal presente Statuto.

La segreteria ed il supporto alle attività delle Sezioni saranno garantite dal personale dell'Unione.

**Articolo 34**  
**PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE**  
**E CONSIGLIO DI SEZIONE**

Le Assemblee delle Sezioni costituite ai sensi dell'Art. 33 eleggono il Presidente, i Vice Presidenti e, ove ritengano opportuno di costituirlo, il Consiglio di Sezione.

Il Presidente sovrintende all'attività della Sezione e rappresenta la stessa nell'ambito dell'attività sociale; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, ove esista; controlla il funzionamento e l'amministrazione, quando esistano, dei fondi della Sezione; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dai componenti degli organi sezionali; esprime parere in merito alle domande di iscrizione all'Unione di nuove imprese esercenti un'attività rientrante nella sfera organizzativa della Sezione da lui presieduta; si rende, inoltre, interprete presso gli Organi direttivi dell'Unione delle necessità della categoria, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e collaborano con lui.

Il Consiglio di Sezione, se costituito, è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da un numero di consiglieri stabiliti dall'Assemblea della Sezione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà dei Membri che lo compongono.



Ogni Membro ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese con la maggioranza della metà più uno dei presenti. Il Consiglio è convocato di norma ogni mese, oppure ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei Membri ne faccia richiesta. Dalla adunanza è redatto, su apposito registro, il relativo verbale che sarà firmato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Il Presidente dura in carica 2 anni ed è rieleggibile per non più di 3 bienni consecutivi a quello della prima elezione.

I Vice Presidenti ed i Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 2 anni e sono rieleggibili per non più di 3 bienni consecutivi a quello della prima elezione.

Venendo a mancare un Presidente di Sezione per qualsiasi motivazione l'Assemblea per la nuova elezione dovrà essere tenuta entro 3 mesi.

Qualora la vacanza dovesse verificarsi in anno pari, il sostituto eletto mantiene la carica fino al termine del mandato in corso. Tale periodo non sarà considerato nel conteggio dei bienni consecutivi a quello della prima elezione se non supera i sei mesi.

### **Articolo 35**

#### **GRUPPO PICCOLA INDUSTRIA**

In seno all'Unione è costituito il "Gruppo Piccola Industria" del quale fanno parte le imprese da considerarsi piccole in coerenza con i criteri definiti dalla Commissione Europea per l'identificazione della Piccola Industria.

Ai fini del presente Statuto non sono considerate piccole imprese:



- 1) le unità locali con meno di 50 dipendenti appartenenti ad imprese che superino nel loro complesso i 50 dipendenti;
- 2) le imprese con meno di 50 dipendenti che siano controllate o collegate secondo quanto previsto dal codice civile da imprese o gruppi industriali con più di 150 dipendenti;
- 3) i raggruppamenti ed i consorzi di imprese, se il numero complessivo dei dipendenti delle imprese raggruppate o consorziate supera le 50 unità.

Il “Gruppo” si propone l’esame dei problemi che riguardano particolarmente le piccole industrie nel loro complesso al fine di proporre ai competenti organi dell’Unione progetti ed azioni tesi all’analisi e alla soluzione dei medesimi problemi in armonia con gli indirizzi generali indicati dagli organi dell’Unione.

Sono organi del gruppo:

- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti.

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Gruppo, su conforme parere del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno e ad essa si applicano, le norme previste per l’Assemblea dell’Unione del presente Statuto e secondo quanto previsto dall’art. 39.

Il numero dei voti spettanti in assemblea a ciascuna azienda associata deve essere annotato nell’apposito registro dell’Unione, secondo quanto previsto dall’art. 7.

L’Assemblea elegge il Presidente e dieci componenti del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall’art. 39 del presente Statuto.

Il Presidente dura in carica 2 anni ed è rieleggibile



per non più di 3 bienni consecutivi a quello della prima elezione.

I Vice Presidenti ed i Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 2 anni e sono rieleggibili per non più di 3 bienni consecutivi a quello della prima elezione.

Per la convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, trovano applicazione tutte le norme previste per il funzionamento del Consiglio Direttivo dell'Unione.

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera sulle proposte da sottoporre ai competenti Organi dell'Unione nel rispetto delle direttive formulate dall'Assemblea del Gruppo stesso;
- b) nomina, scegliendoli nel proprio seno e su proposta del Presidente, i Vice Presidenti nel numero massimo di due;
- c) nomina i sei rappresentanti del Gruppo nella Giunta dell'Unione;
- d) nomina i tre delegati del Gruppo nel Gruppo Regionale Piccola Industria;
- e) su invito del Presidente dell'Unione designa i rappresentanti della Piccola Industria – ove siano come tali richiesti – presso Organi, Amministrazione o Enti di qualsiasi natura;
- f) propone al Presidente dell'Unione propri candidati per incarichi di responsabilità in organismi promossi dall'Unione medesima e la cui attività sia prevalentemente diretta alla piccola impresa;
- g) indica il Delegato nel Comitato Nazionale per la Piccola Industria;
- h) determina le direttive di massima alle quali dovrà adeguarsi l'azione del proprio delegato nel predetto Comitato Nazionale.



Il Presidente sovrintende all'attività del Gruppo e lo rappresenta nell'ambito dell'attività sociale; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e si rende, inoltre, interprete presso gli Organi direttivi dell'Unione delle necessità del Gruppo, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e collaborano con lui.

La segreteria ed il supporto alle attività del Gruppo saranno garantite dal personale dell'Unione.

### **Articolo 36**

## **GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DELL'INDUSTRIA**

In seno all'Unione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria. Ad esso possono partecipare quanti – avendone l'età – svolgono in imprese associate funzioni imprenditoriali o direzionali con responsabilità gestionale. La domanda di ammissione al Gruppo deve essere dall'azienda rivolta al Presidente del Gruppo Giovani il quale decide previo parere favorevole del Consiglio Direttivo del Gruppo.

La permanenza nel Gruppo cessa con il compimento del 40° anno di età. Qualora un iscritto, al compimento del 40° anno di età, ricopra cariche elettive, resterà in carica sino alla scadenza del suo mandato ma non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo.

Il Gruppo si propone di promuovere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria, al fine di esaltare nei giovani la consapevolezza della funzione etica e



sociale della libera iniziativa e lo spirito associativo in armonia con gli indirizzi generali indicati dagli organi dell'Unione.

Sono organi del Gruppo:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- i Consiglieri Incaricati

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro il 30 giugno e ad essa si applicano le norme previste regolamento del Gruppo Giovani recepito dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta dell'Unione in data 02.12.2009; salvo diversa disposizione di Regolamento essa delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. In Assemblea gli iscritti da meno di un anno non avranno diritto di voto.

Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea determina il programma annuale del Gruppo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo, delibera su eventuali modifiche da apportare al Regolamento del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

La composizione e l'elezione del Consiglio Direttivo sono disciplinate dal Regolamento del Gruppo.

Per la convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo trovano applicazione le norme previste dal Regolamento del Gruppo.

Il Consiglio Direttivo:

- a) svolge ogni azione necessaria per realizzare gli scopi del "Gruppo" in conformità alle direttive dell'Assemblea e delibera sulle proposte da sottoporre agli organi dell'Unione;



- b) nomina, scegliendoli nel proprio seno e su proposta del Presidente, i Vice Presidenti da un minimo di uno ad un massimo di quattro;
- c) nomina, su proposta del Presidente un numero massimo di quattro Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso;
- d) nomina eventuali Commissioni per lo studio di particolari problemi e designa al Presidente dell'Unione, su invito di questi, rappresentanti del Gruppo presso Organi, Amministrazioni od Enti di qualsiasi natura;
- e) determina le direttive di massima alle quali dovrà adeguarsi l'azione dei propri delegati nel Comitato Nazionale e negli altri eventuali Consessi che promanino direttamente dai Raggruppamenti dei giovani;
- f) esprime parere sulle domande di iscrizione al Gruppo.

Il Presidente sovrintende all'attività del Gruppo e lo rappresenta nell'ambito dell'attività sociale; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e si rende, inoltre, interprete presso gli Organi direttivi dell'Unione delle necessità del Gruppo in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e collaborano con lui.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme inserite nell'apposito Regolamento del Gruppo nel rispetto, tuttavia, dei principi generali di attuazione confederali e statutari.



Il Regolamento deve essere definitivamente approvato dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta dell'Unione.

La segreteria ed il supporto alle attività del Gruppo saranno garantite dal personale dell'Unione.

### **Articolo 37**

### **FONDO COMUNE**

Il Fondo Comune dell'Unione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi associativi;
- b) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- c) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Unione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Unione stessa.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Unione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.



**Articolo 38**  
**BUDGET e BILANCIO CONSUNTIVO**

Per ciascun anno solare il budget è predisposto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, e ratificato dalla Giunta e approvato dall'Assemblea. Il documento è redatto in modo tale da essere confrontato con il Conto Economico consuntivo di fine anno ed è composto da:

- a) Conto Economico
- b) Note illustrative

Per ciascun anno solare, su proposta del Consiglio Direttivo, la Giunta ratifica il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea, insieme alla relazione del Consiglio Direttivo.

Il documento è redatto in base alle norme del Codice Civile, ove applicabili, e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Confindustria ed è composto da:

- a) Nota Integrativa
- b) Rendiconto economico
- c) Stato patrimoniale
- d) Elenco delle partecipazioni in società controllate e collegate
- e) Prospetto delle fonti e degli impieghi
- f) Relazione dei Revisori contabili (allegata al bilancio)

La Giunta deve rendere disponibile per il Collegio dei Revisori Contabili il bilancio consuntivo trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria.



Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico devono essere raffrontati con il budget dell'esercizio e con il Consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

## **Articolo 39** **ELEZIONI E VOTAZIONI**

### *Disposizioni e modalità per le elezioni degli Organi dell'Unione*

#### *Rinnovo Cariche*

Negli anni pari, entro e non oltre il 30 giugno, si avranno l'elezione del Presidente e le nomine dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Incaricati e del Consiglio Direttivo, nei dispari tutte le altre cariche.

#### *Deleghe*

In tutte le votazioni di Assemblea sono ammesse deleghe.

- Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di un'impresa mediante delega scritta rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa delegante, allegando fotocopia, sottoscritta, di documento di identità del delegante stesso. Il voto della impresa delegante deve essere esercitato dalla stessa persona che esprime il voto della delegata.



Pertanto, in sede di ritiro delle schede per la votazione, il rappresentante dell'azienda delegata sarà l'unico autorizzato a ritirare anche le schede della delegante.

Fermo restando il limite di una delega per ogni socio presente in Assemblea, è tuttavia ammessa una pluralità di deleghe nell'ambito dei soci facenti capo ad uno stesso gruppo societario.

- Ogni impresa associata, inoltre, può essere rappresentata da un suo delegato, mediante delega scritta rilasciata dal legale rappresentante, allegando fotocopia, sottoscritta, di documento di identità del delegante.

Ogni azienda associata non potrà cumulare più di una delega.

#### *Designazione del Presidente dell'Unione da parte della Giunta*

La Commissione di designazione, eletta nei primi quindici giorni del mese di febbraio dell'anno in cui scade il mandato del Presidente, svolgendo il compito ad essa assegnato, consulterà i membri del Direttivo, della Giunta nonché i presidenti di Sezioni e Gruppi e tutti gli associati, compresi il o i candidati, che dovesse ritenere utili alla individuazione del candidato preferibilmente unico alla carica di Presidente. Qualora la Commissione lo ritenesse utile, questo lavoro non si esaurirà alla prima consultazione, ma potrà proseguire fino al raggiungimento della ragionevole certezza di aver individuato il candidato gradito alla maggioranza degli associati.



Nel caso un candidato rappresenti più del 15% dei voti assembleari esercitabili dovrà in ogni caso essere rinviato alla votazione della Giunta.

Convocata la riunione di Giunta l'elenco dei candidati sarà distribuito per il voto segreto. Ogni membro di Giunta avrà la possibilità di votare un solo candidato in elenco.

Sarà designato Presidente il candidato che avrà raggiunto il maggior numero di preferenze, che non dovranno essere inferiori alla metà più uno della totalità dei membri di Giunta aventi diritto (maggioranza assoluta).

Nel caso in cui nessun candidato raggiungesse il quorum, quello che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà rinviato ad una seconda votazione o, nel caso ci sia parità tra più candidati, si procederà prima ad un ballottaggio.

La seconda votazione si svolgerà entro i 15 giorni successivi, con un quorum pari al 60% degli aventi diritto presenti.

In caso di mancato raggiungimento del quorum del 60% da parte del candidato così individuato, la Commissione di designazione riprenderà entro i 15 gg successivi le consultazioni, ripetendo la stessa procedura.

In una seduta di Giunta successiva a quella di designazione, ma comunque entro quindici giorni, il Presidente designato presenterà i VicePresidenti ed i Consiglieri Incaricati e la proposta di programma per la necessaria discussione in Giunta nella quale raccoglierà le indicazioni che dovessero emergere e delle quali terrà conto nel Programma definitivo da presentare in Assemblea per il voto.



*Elezione del Presidente dell'Unione, Vicepresidenti, Consiglieri e approvazione del Programma*

Il Presidente designato dalla Giunta presenterà in Assemblea il programma e la squadra di Vicepresidenti e Consiglieri.

L'Assemblea vota a scrutinio segreto il nome del candidato Presidente.

L'elezione così avvenuta comporta l'automatica approvazione delle linee generali, del Programma, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri Incaricati.

Nel caso di bocciatura la Commissione di Designazione riprenderà la procedura di consultazione.

*Elezione dei membri di Giunta.*

I membri elettivi di Giunta vengono eletti entro il 30 giugno degli anni dispari.

Le elezioni in Assemblea sono sempre precedute dalla consultazione ad opera della Commissione di designazione. Quest'ultima svolgerà, con ampia discrezionalità di procedura e con la possibilità di avvalersi di una segreteria tecnica costituita dalla struttura dell'Unione, l'attività di consultazione allo scopo di proporre all'Assemblea una lista di candidati pari a 25 su un numero di 18 membri da eleggere così come da art. 17 punto 9.

Tutti i requisiti di idoneità legale e statutaria delle candidature verranno verificati dai Proviviri avvalendosi della Segreteria tecnica dell'Unione.

La Commissione, individuati i nominativi per la formazione della lista di candidati a componenti della Giunta da presentare all'Assemblea, provvederà a verificare la disponibilità degli stessi alla candidatura.



La Commissione relazionerà eventualmente in Giunta sui risultati delle consultazioni.

Il Presidente dell'Unione, quindi, presenterà all'Assemblea chiamata all'elezione l'elenco delle 25 candidature indicate dalla Commissione sulle quali l'Assemblea stessa voterà a scrutinio segreto. Al momento delle votazioni ciascun elettore potrà scegliere tra i nominativi proposti nella scheda e quindi indicare un numero di preferenze inferiore ai seggi da ricoprire, pena l'annullamento della scheda.

#### *Elezione dei Proviviri*

L'Assemblea di ogni quadriennio - in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente - elegge, a scrutinio segreto, cinque Proviviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati doppio ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Risultano eletti Proviviri i cinque candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

#### *Elezione dei Revisori Contabili*

L'elezione dei revisori Contabili avviene ad opera dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari che elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, in una lista in numero doppio a quello degli eleggibili.



A tal fine, in tempo utile per la votazione in assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate. Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

#### *Elezione dei membri del Consiglio Direttivo*

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo da parte della Giunta sono sempre precedute dalla consultazione della Commissione di designazione all'interno della Giunta stessa. La Commissione svolgerà la propria funzione, con ampia discrezionalità di procedura e con la possibilità di avvalersi di una segreteria tecnica costituita dalla struttura dell'Unione, allo scopo di proporre alla Giunta una lista di candidature in numero superiore a quello degli eligendi su un numero di seggi da ricoprire pari a 16 così come da art. 20 punto 6.

Tutti i requisiti di idoneità legale e statutaria delle candidature verranno verificati dai Probiviri avvalendosi della Segreteria tecnica dell'Unione.

La Commissione, individuati i nominativi per la formazione della lista di candidati a componenti del Consiglio da presentare alla Giunta, provvederà a verificare la disponibilità degli stessi alla candidatura.

La Commissione relazionerà in Giunta sui risultati delle consultazioni.

Il Presidente dell'Unione, quindi, proporrà alla Giunta l'elenco delle candidature indicate dalla Commissione sulle quali la Giunta stessa voterà a scrutinio segreto.



Al momento delle votazioni ciascun elettore potrà scegliere tra i nominativi proposti nella scheda e quindi indicare un numero di preferenze inferiore ai seggi da ricoprire, pena l'annullamento della scheda.

In caso di parità dei voti, risulterà eletto il più anziano di età.

*Elezione del Presidente del Gruppo Piccola Industria e dei membri del Consiglio*

I criteri per il computo dei voti, la convocazione, lo svolgimento nonché per le votazioni e le elezioni saranno gli stessi previsti per l'Assemblea dell'Unione.

A tal fine, l'Assemblea elettiva deve avere luogo, con intervento di Notaio, in una data compresa tra il 1° marzo ed il 31 maggio degli anni dispari.

La Commissione di designazione, pertanto, svolgerà la propria funzione, con ampia discrezionalità di procedura e con la possibilità di avvalersi di una segreteria tecnica, allo scopo di consentire la più ampia consultazione della base associativa, nel corso della quale darà notizia delle eventuali candidature pervenute.

La Commissione di designazione relazionerà al Consiglio Direttivo del Gruppo sui risultati delle consultazioni.

Il candidato e/o i candidati alla Presidenza indicheranno in Assemblea prima del voto il proprio programma e l'elenco dei consiglieri di cui si avvarranno. La candidatura del Presidente e l'elenco dei consiglieri candidati sarà distribuito per il voto segreto. Il candidato alla Presidenza che avrà raggiunto il maggior numero di preferenze sarà eletto Presidente. L'elezione del Presidente comporta la automatica approvazione di programma e del Consiglio Direttivo presentato.



*Elezione del Presidente di Sezione, dei Vicepresidenti e dei membri del Consiglio - Elezione dei rappresentanti aggiuntivi in Giunta*

I criteri per il computo dei voti, la convocazione, lo svolgimento nonché per le votazioni e le elezioni saranno gli stessi previsti per l'Assemblea dell'Unione.

A tal fine, l'Assemblea elettiva deve avere luogo, in una data compresa tra il 1° marzo ed il 31 maggio degli anni dispari.

Le procedure elettive delle Sezioni non prevedono il ricorso alla Commissione di designazione e la presenza del Notaio.

Pertanto, il socio che intendesse candidarsi alle cariche elettive delle sezioni dovrà comunicarlo per iscritto al Presidente della Sezione entro 48 ore prima dello svolgimento della stessa, per consentire la tempestiva predisposizione delle liste di votazione dei candidati da sottoporre all'assemblea.

In Assemblea sarà distribuito per l'elezione l'elenco dei soci candidati alle varie cariche.

Al momento delle votazioni ciascun elettore potrà scegliere tra i nominativi proposti nella scheda e quindi indicare un numero di preferenze inferiore ai seggi da ricoprire, pena l'annullamento della scheda.

*Determinazione del numero dei rappresentanti aggiuntivi in Giunta delle Sezioni*

Il criterio per la determinazione del numero dei rap-



presentanti in Giunta delle singole Sezioni, oltre il Presidente, è così stabilito:

- da 300 a 500 voti complessivi: un componente aggiuntivo
- da 501 a 3000 voti complessivi: al componente del punto precedente vengono aggiunti ulteriori componenti per ogni 500 voti o frazione superiore alla metà.
- oltre 3000 voti complessivi: ulteriori componenti aggiuntivi per ogni 1000 voti o frazione superiore alla metà.

#### **Articolo 40**

### **SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE E DELLE SEZIONI**

Lo scioglimento dell'Unione e delle Sezioni deve essere deliberato dalle rispettive Assemblee straordinarie, convocate dai rispettivi Presidenti ed in alternativa per le Sezioni dal Presidente dell'Unione.

La delibera deve avvenire con il voto favorevole della metà più uno delle aziende associate, che rappresentino almeno i tre quarti dei voti spettanti alle aziende associate.

Dette Assemblee debbono aver luogo con intervento del Notaio.

Nel caso in cui una Sezione perdesse uno dei requisiti richiesti dall'art. 33 per la costituzione, essa, entro un anno dal verificarsi di tale evento, potrà deliberare di confluire in Sezioni affini nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto; decorso tale termine, permanendo il difetto di ricostituzione dei predetti requisiti, il Presidente dell'Unione, di ufficio, provvederà all'accorpamento con altra Sezione ovvero ne disporrà lo sciogli-



mento dandone, in ogni caso, comunicazione agli Organi dell'Unione. In caso di scioglimento le aziende interessate potranno richiedere di aderire a Sezioni affini.

In caso di scioglimento dell'Unione viene nominato, dalla stessa Assemblea che lo ha deliberato, un Comitato di tre liquidatori.

Nell'anzidetto caso di scioglimento dell'Unione, l'Assemblea determina i poteri del Comitato dei liquidatori e stabilisce, altresì, la destinazione delle eventuali attività residue. Queste possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

#### **Articolo 41**

### **R I N V I O**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto troveranno attuazione i principi generali di diritto, l'art.36 e seguenti del Codice Civile, libro I, Titolo III, Capo III e le altre norme di legge ed anche secondo lo Statuto, le delibere ed i regolamenti della Confindustria.

#### **Articolo 42**

### **MODIFICHE STATUTARIE**

Le modificazioni dello statuto sono deliberate, su proposta della Giunta, dall'Assemblea straordinaria ai sensi del disposto combinato degli art. 21 e 2365 cc., con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti



esercitabili e che rappresentino almeno i 2/5 del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito di diritto il recesso come, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, gli stessi sono dovuti sino a 30 giorni dopo l'approvazione del nuovo testo dello Statuto da parte dell'Assemblea dell'Unione.

### **Articolo 43**

#### **NORME TRANSITORIE**

1. *Consiglio Direttivo* - Il Consiglio Direttivo in carica scadrà alla scadenza naturale del Presidente in carica.

2. *Accorpamento delle Sezioni* - Nell'ambito dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli, allo scopo di dare un maggior peso ai singoli settori, è auspicabile che le Sezioni più piccole appartenenti allo stesso settore confluiscono, a seguito di deliberazione delle singole Assemblee, in quella di maggior peso.

L'accorpamento in una unica Sezione di settore, nell'ambito delle finalità indicate nello Statuto dell'Unione degli Industriali di Napoli, ha l'obiettivo di:

- Aumentare il peso politico della Sezione attraverso un maggior numero di aziende iscritte alla stessa;
- Favorire il coordinamento del settore al fine di approfondire iniziative specifiche dello stesso;
- Favorire un approccio al sistema basato sull'analisi di filiera allo scopo di individuare valide politiche ed interventi adeguati ai vari comparti;



- Approfondire la conoscenza degli aspetti economici, sociali, politici ed aziendali per favorire la crescita dimensionale per una efficace rappresentatività;
- Svolgere azione di promozione di progetti che investano interessi di categoria atti a rafforzare le ragioni dell'impresa e la visibilità della rappresentanza industriale
- Sviluppare lo spirito associativo e la partecipazione alle attività.

Allo scopo di salvaguardare le rappresentanze all'interno degli organi dell'Unione, i Presidenti delle sezioni più piccole confluite saranno Vicepresidenti della sezione accorpata, ugualmente si manterrà lo stesso criterio per i rappresentanti in Giunta nel senso che i membri di Giunta delle sezioni confluite manterranno la loro carica.

Per le future elezioni si adotterà il criterio di distribuire le rappresentanze per i vari settori di specializzazione (nel caso dell'Alimentare ad es. Mugnai, dolciari, etc.) in funzione dei pesi degli stessi all'interno della sezione accorpata, evitando concentrazioni di cariche che ne privilegino uno rispetto agli altri.

3. In via straordinaria, la Giunta, non essendosi determinate, nell'anno 2008, anno pari di scadenza del mandato, le condizioni per la designazione del candidato alla Presidenza dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli, delibera un nuovo mandato biennale del Presidente in carica, da novembre 2008 a novembre 2010, fino alla nomina del suo successore.

In una successiva Giunta antecedente all'Assemblea Straordinaria chiamata alla ratifica del suddetto nuovo mandato biennale, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per l'ulteriore mandato ed il



Programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Incaricati, scelti anche al di fuori i componenti la Giunta dell'Unione.

Gli altri organi statutari saranno rinnovati secondo le originarie scadenze previste dallo Statuto stesso.

(Delibera di Giunta di proroga del mandato – 19 dicembre 2008; Assemblea straordinaria 12 marzo 2009)

4. Tutti i Regolamenti per il funzionamento dei Gruppi/Sezioni cessano di aver efficacia qualora non approvati dagli Organi competenti dell'Unione e non oltre i tre mesi dall'approvazione del presente Statuto.

5. Per le Sezioni già costituite che, alla data di approvazione del presente Statuto, non hanno uno dei requisiti minimi di cui all'art. 33, il termine di un anno previsto dall'art. 40 per confluire in Sezioni affini decorre dalla data di approvazione del presente Statuto.

6. La Commissione di Designazione in carica dovrà esperire il proprio mandato entro 60 giorni dalla data delle prime consultazioni, che saranno avviate in momento utile tale da garantire il rispetto dei tempi previsti dallo Statuto per i successivi passaggi in Giunta e in Assemblea.





# CODICE ETICO



## PREMESSA GENERALE

Dinanzi alla sempre più ampia affermazione nella società dei valori della libera iniziativa ed alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato e della proprietà privata, il sistema confederale si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l'obiettivo di continuare a contribuire al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del paese. In questo quadro, la Confindustria ritiene elemento sostanziale di tutto il sistema il dovere di:

- preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
- contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del sistema-Paese.

La Confindustria si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti:

- le Associazioni
- gli imprenditori associati;
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni;

ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni coerenti.

Tutto il sistema, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici confederali, dovrà essere partecipante e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria e del sistema, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica amministrazione.

La eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Il processo con cui tali obiettivi possono essere raggiunti è necessariamente bidirezionale. Il sistema rappresentativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili gli alti standard di comportamento richiesti e le Associazioni si impegnano a recepirle nei propri statuti e ad adottare comportamenti conseguenti.

### **Par. 1 - Associati**

Nel far parte del Sistema confederale, gli imprenditori si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria e sul Sistema confederale. Essi pertanto si impegnano:

#### a) come IMPRENDITORI

- ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
- a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
- ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
- a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica amministrazione e con i partiti politici;
- a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;

b) come ASSOCIATI

- a partecipare alla vita associativa;
- a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione;
- ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente alle Associazioni del Sistema altre diverse adesioni;
- a rispettare le direttive che l'Associazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
- ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

**Par. 2 - Vertici associativi**

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.

I nominati si impegnano a:

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il Sistema confederale ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei

confronti degli associati e delle istituzioni, azze-  
rando le personali opzioni politiche nel corso  
dell'incarico;

- seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del Sistema verso il mondo esterno;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza;
- mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione.

### **Par. 3 - Rappresentanti esterni**

Vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le Associazioni si impegnano ad informare la Confindustria sulle loro rappresentanze in enti esterni.

I rappresentanti si impegnano:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente designato e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che le Associazioni sono tenute a fornire;

- alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;
- a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta delle Associazioni;
- ad informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'ente in cui si è stati designati.

#### **Par. 4 - Organi di tutela**

Per la verifica e l'applicazione delle norme comportamentali sopra indicate è demandato ai Collegi dei Probiviri - che saranno costituiti oltre che da Confindustria anche da tutte le Associazioni aderenti - il compito di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale degli imprenditori che: chiedano di aderire all'Associazione; siano candidati agli incarichi associativi; o vengano proposti per gli incarichi esterni.

Il Collegio dei Probiviri sarà eletto con voto segreto dall'Assemblea e non cooptato, in un momento diverso dalla elezione del Presidente (un anno prima).

A livello centrale, tale organismo può essere adito in seconda istanza da tutti i soggetti interessati a livello locale o categoriale, o agire di proprio impulso.

**Approvato dall'Assemblea straordinaria  
del 19 Giugno 1991**

### **Direttiva di applicazione del Codice etico**

La Giunta della Confindustria, nell'esercizio delle sue attribuzioni previste dall'art. 27, lett. g) dello Statuto confederale, allo specifico scopo di salvaguardare l'immagine dell'imprenditoria rappresentata,

#### **considerato che:**

- l'Organizzazione imprenditoriale, quale componente attiva della società, intende contribuire alla crescita del Paese non solo in termini di produzione di ricchezza, ma anche, e soprattutto, in una dimensione di costante miglioramento qualitativo della vita collettiva, attraverso comportamenti propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- detto contributo può realizzarsi solo con l'impegno e la partecipazione di tutte le componenti del sistema della rappresentanza e di tutti gli imprenditori facenti parte di esso;

#### **premessò, in coerenza a tali principi, che:**

- Confindustria si è dotata di un Codice etico, approvato dall'Assemblea straordinaria del 19 giugno 1991;
- ogni componente è, quindi, tenuta ad adottare il Codice etico e ad ispirare ad esso i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative, impegnando alla sua osservanza tutti gli associati;
- ogni componente è tenuta ad istituire il Collegio dei Probiviri con attribuzioni analoghe e raccordinate a quelle dei Probiviri di Confindustria; e, conseguentemente, in aderenza a tali impegni;
- tutto il sistema deve attuare e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità, sviluppando azioni coerenti;

- ogni associato deve tener conto, in ogni suo comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria rappresentata

**approva la seguente direttiva di applicazione:**

I – I Probiviri della Confindustria, in forza dell'art. 43, comma V, dello Statuto confederale, hanno il potere di disporre la decadenza delle cariche del sistema confederale per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

II – I Probiviri debbono comunque disporre la decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito in caso di sentenza di condanna di secondo grado, confermativa di provvedimento di primo grado o di sentenza definitiva di condanna a seguito di procedimento speciale per comportamenti concretizzanti le ipotesi di reato di cui ad apposita specifica formulata da questa stessa Giunta, gravemente contrastanti con le caratteristiche di qualificazione del sistema della rappresentanza, in quanto:

- volti ad ostacolare il libero e corretto svolgersi dell'azione della Pubblica Amministrazione e dell'Autorità Giudiziaria;
- contrari all'ordinato svolgersi delle dinamiche economiche e della libera concorrenza nonché ai principi di tutela del patrimonio;
- consistenti nella costituzione e/o partecipazione ad organizzazioni di tipo malavitoso o aventi lo scopo di eversione dell'ordine democratico.

III – Per le ipotesi di reato predette, i probiviri qualora acquisiscano, in qualunque modo, notizia dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, tenendo conto di tutte le circostanze sogget-

tive e/o oggettive, debbono effettuare una valutazione dei fatti, ai fini della compatibilità di questi con la permanenza nella carica ricoperta e/o nell'incarico rivestito.

IV – I Probiviri confederali, in forza dell'art. 43, comma V, dello Statuto confederale, devono prendere in esame qualsiasi richiesta venga loro proposta:

- dal Presidente confederale;
- dal Consiglio direttivo;
- dalla Giunta;
- da Associazioni confederate che dispongano di almeno il 15% dei voti totali spettanti al complesso degli associati.

V – I Probiviri confederali sono legittimati ad intervenire in via surrogatoria qualora sia mancata l'iniziativa e/o la pronuncia dei Probiviri della componente interessata.

VI – In ciascuno dei casi di reato di seguito elencati, i Probiviri debbono disporre la decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito ovvero dichiarare la non sussistenza dei presupposti per tale dichiarazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notizia ovvero della richiesta.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regolamento organi confederali.

\* \* \*

I comportamenti richiesti sono dovuti e le procedure previste diventano operative a partire dalla data di approvazione della presente delibera.

**Reati contro la Pubblica amministrazione  
e l'amministrazione della giustizia**

- Peculato (art. 314 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione
- Corruzione (propria del pubblico ufficiale), limitatamente all'ipotesi aggravata (art. 319 bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
- Pena per il corruttore, limitatamente alla corruzione propria di pubblico ufficiale aggravata (art. 321 c.p.)
- Violazione dei sigilli commessa dal custode (art. 349, II comma c.p.)
- Calunnia, limitatamente alle fattispecie di cui ai commi II e III (art. 368 c.p.)
- Falsa informazione al Pubblico Ministero ed alla Polizia giudiziaria, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, frode processuale (art. 371 bis, 372, 373 e 374 c.p.), limitatamente al caso di applicazione di circostanze aggravanti
- Patrocinio o consulenza infedele, limitatamente alla fattispecie di cui al comma III (art. 380 c.p.)
- Procurata evasione, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (art. 386 c.p.)

**Reati contro l'ordine economico, la concorrenza,  
la proprietà ed il possesso**

**A) DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA**

- Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (art. 437 c.p.)
- Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

B) DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA,  
L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

- Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli
  - industriali ovvero di mezzi di produzione (art. 499 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (art. 513 c.p.)

C) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

- Rapina (art. 628 c.p.)
- Estorsione (at. 629 c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

D) REATI FALLIMENTARI PREVISTI E PUNITI DAL  
R.D. 267/1942

- Bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 c.p.)

**Reati di partecipazione, collaborazione,  
favoreggiamento di organizzazioni  
di tipo malavitoso o aventi lo scopo di eversione  
dell'ordine democratico**

- Associazioni sovversive ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma III (art. 270 c.p.)
- Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 279/bis c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

- Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 c.p.)
- Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.)
- Devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.)
- Guerra civile (art. 286 c.p.)
- Usurpazione di potere politico o di comando militare (art. 287 c.p.)
- Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato (art. 288 c.p.)
- Attentato contro organi costituzionali e contro assemblee regionali, limitatamente alla fattispecie di cui al I comma (art. 289 c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione con la sola esclusione della fattispecie di cui al IV comma a meno che non si sia verificata la morte (art. 289 bis c.p.)
- Pubblica istigazione e apologia (art. 303 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione, ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Associazione per delinquere ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)

**Approvata dalla Giunta confederale  
del 10 settembre 1992**

**Allegato**

**Giunta 28 gennaio 2010**

**DELIBERA PER LA TUTELA DELLA TRASPARENZA  
NELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI  
DEL MEZZOGIORNO**

**Premesso che**

- costituisce patrimonio storico dell'Organizzazione confederale una decisa azione di contrasto ad ogni tentativo di infiltrazione delle attività malavitose nelle normali dinamiche economico-produttive
- in questa direzione nel 1991 Confindustria e tutte le organizzazioni del sistema si sono dotate di un Codice etico, quale strumento di autoregolamentazione, per garantire l'integrità dei comportamenti associativi degli imprenditori a tutti i livelli di responsabilità, come associati e come titolari di cariche interne ed incarichi di rilevanza esterna
- nel 1992 la Giunta ha adottato una delibera di attuazione, ad ulteriore rafforzamento delle previsioni del Codice etico, sancendo la decadenza dalle cariche per coloro che fossero dichiarati responsabili, con sentenza di secondo grado, di reati particolarmente lesivi dell'immagine imprenditoriale, tra i quali sono compresi quelli legati alla partecipazione ad attività malavitose
- nel settembre del 2007 Confindustria Sicilia ha assunto una specifica delibera ad integrazione del Codice etico per impegnare gli associati a denunciare direttamente o con l'assistenza del sistema ogni episodio di attività direttamente o indirettamente illegale di cui fossero soggetti passivi, preve-

dendo l'applicazione di sanzioni in caso di violazione di tale condotta

- continuano le iniziative assunte dalle organizzazioni del Mezzogiorno per contrastare i fenomeni estorsivi con campagne di comunicazione e accordi con le istituzioni come quelle della Confindustria Campania, Calabria e dell'Associazione di Napoli
- Confindustria condivide le valutazioni emerse nella Commissione Mezzogiorno che evidenziano che è sulla sfida del rafforzamento delle condizioni di libertà economica che si giocano le possibilità di sviluppo del Mezzogiorno.

Ed è su questo fronte che gli imprenditori possono giocare un ruolo fondamentale, essendo acquisito che per un efficace contrasto alle frequenti aggressioni che la criminalità organizzata porta alle attività imprenditoriali non è sufficiente, infatti, il solo l'intervento delle istituzioni.

Occorre, anche una decisa presa di coscienza della complessità e gravità del fenomeno da parte del mondo delle imprese e in particolare delle Associazioni territoriali del Mezzogiorno che aderiscono a Confindustria, cui spetta il compito di porre in essere iniziative idonee ad affiancare l'impegno preminente delle istituzioni

- la Commissione Mezzogiorno, dopo ampia discussione, ha ritenuto necessario approvare, il 13 gennaio 2010, la delibera che sottopone alla Giunta per uniformare le politiche e le iniziative del sistema nel campo della legalità in tutte le regioni del Mezzogiorno, individuando dei modelli comportamentali cui ogni associato deve attenersi
- Confindustria ritiene fondamentale rinnovare il

proprio impegno e quello delle sue componenti maggiormente coinvolte per contrastare la malavita organizzata e i suoi tentativi di aggredire e penetrare nel sistema economico produttivo sano

**la Giunta delibera le seguenti norme speciali di attuazione del Codice etico del 19 giugno 1991 e della delibera di applicazione dello stesso del 10 settembre 1992 per le Associazioni del Mezzogiorno**

- costituiscono comportamenti dovuti, per gli associati alle organizzazioni del Mezzogiorno, la denuncia all'Autorità giudiziaria o la comunicazione all'Associazione di riferimento di aver subito un'estorsione o altro delitto che, direttamente o indirettamente, abbiano limitato la loro attività economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili ad organizzazioni criminali
- eventuali condotte omissive saranno considerate comportamenti non in linea con i principi della Confindustria, con la conseguenza che i Proviviri per le funzioni disciplinari ed interpretative di ogni organizzazione dovranno valutarli ed eventualmente procedere all'applicazione delle sanzioni statutariamente previste
- i Proviviri per le funzioni disciplinari ed interpretative di ogni organizzazione del Mezzogiorno, alla luce di quanto sopra stabilito, sono chiamati a svolgere una continua attività di controllo sulla condotta dei soci e possono proporre - d'intesa con i Proviviri confederali incaricati di analoghe funzioni - agli organi competenti dell'Associazione, in casi specifici, le seguenti sanzioni:

**espulsione dell'impresa  
nel caso di**

1. condanna dell'amministratore o di altri soggetti direttamente legati alla titolarità dell'impresa, con sentenza passata in giudicato, per reato di cui all'articolo 416 bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere) o delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle dette associazioni (art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203)

2. confisca, con provvedimento definitivo, dei beni di proprietà dell'imprenditore

**sospensione dell'impresa  
nel caso di**

1. irrogazione in capo all'impresa ed ai suoi legali rappresentanti di misure di prevenzione o di sicurezza

2. emissione di sentenze di condanna non ancora passate in giudicato per i delitti sopra indicati

3. avvio di procedimenti penali a carico degli amministratori o di altri soggetti direttamente legati all'impresa concernenti la commissione di uno dei sopra citati delitti o applicazione di misura cautelari personali per tali ipotesi di reato, laddove gli interessati non abbiano volontariamente comunicato all'Associazione la propria autosospensione.

**La Giunta, inoltre, delibera che**

- le imprese del Mezzogiorno all'atto della richiesta di ammissione nel sistema associativo, nel presentare tutta la documentazione già prevista, dovranno

sottoscrivere un modulo per autorizzare l'Associazione, attraverso i Probiviri per le funzioni disciplinari ed interpretative, ad effettuare verifiche e controlli sul mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell'impresa e dei suoi legali rappresentanti. A tale scopo le Associazioni potranno stipulare specifici Protocolli con Enti istituzionali ed Autorità amministrative per favorire la comunicazione di informazioni tra le stesse e la Confindustria.

- le Associazioni del Mezzogiorno sono obbligate a costituirsi parte civile nei processi che vedano le imprese associate parte lesa o imputata
- le stesse organizzazioni, insieme a Confindustria, si impegnano a prevedere strumenti e forme di comunicazione interna per rendere edotte le imprese associate dei contenuti della suddetta delibera
- le precedenti disposizioni sono immediatamente applicabili e vincolanti per tutte le Associazioni territoriali del Mezzogiorno, integrando automaticamente le rispettive normative di riferimento.



**Gruppo di Lavoro “Focus Group Statuto”  
dell’Unione degli Industriali della Provincia di Napoli**

(Assemblea Straordinaria - 25 giugno 2010)

Componenti:

ing. Vincenzo Greco

prof. Francesco Mutarelli

avv. Luigi Porcelli

dott. Giorgio Volpe

dott.ssa Alessandra Di Martino

Scopo del Gruppo di Lavoro sullo Statuto dell’Unione degli Industriali della Provincia di Napoli è stato quello di pervenire, attraverso un’analisi sotto il profilo associativo e tecnico - giuridico, ad una ipotesi di “manutenzione” dello stesso al fine di raccordarne le disposizioni anche nell’ottica di una più agevole interpretazione.

## INDICE TEMATICO

### A

- Acquisto immobili 37, 42, 48
- Adesione 14, 18, 19, 20
- Affari Amministrativi 54,56
- Aggiornamento dati 17
- Ammissione 18,19
- Approvazione
  - convenzioni/accordi 43
- Assemblea Generale 32,33
- Assemblea Sezioni 68,69,70
- Associazioni 15,18,27
- Attribuzioni Assemblea 36
- Attribuzioni Consiglio Direttivo 47
- Attribuzioni dei voti 24,25
- Attribuzioni Giunta 42
- Avviso di convocazione Assemblea 34
- Avviso di convocazione Consiglio Direttivo 46
- Avviso di convocazione Giunta 40

### B

- Ballottaggio 81
- Bilancio 78,79
- Budget 78,79

### C

- Cariche 29,63, 64,65, 79
- Centro Studi 55,56
- Cessazione condizione socio 29
- Codice Etico 11,18,22,95
- Collegio Revisori Contabili 60
- Comitato Presidenza 52,53
- Commissioni 49,50
- Commissione
  - Designazione 58,59,80,82,84
- Componenti elettivi Consiglio Direttivo 45,84
- Componenti elettivi Giunta 38,39,82
- Compravendita
  - titoli azionari 37,42,48
- Consiglieri Incaricati 54
- Consiglio Direttivo 44,45

- Consiglio Direttivo Sezioni 68,70
- Consorzi 15,27
- Contributi 19,24,25,26
- Convenzioni 15
- Convocazione Assemblea Generale 33,34
- Convocazione Consiglio Direttivo 46
- Convocazione Giunta 40,41
- Costituzione Assemblea Generale 35,36
- Costituzione Consiglio Direttivo 46
- Costituzione diritti reali 37,42,48
- Costituzione Giunta 40,41
- Costituzione nuova sezione 67

### D

- Decadenza cariche 28,63,101
- Deleghe 79,80
- Deliberazioni
  - Assemblea Generale 35,36
  - Deliberazioni Consiglio Direttivo 46,47
  - Deliberazioni Giunta 40,41
  - Designazione Presidente 50,51,80,81
  - Dimissioni 29,30
  - Direttore Generale 66
  - Diritti soci 21
  - Disposizione cariche 63,64,65
  - Documentazione iscrizione 18,19
  - Domande iscrizione 44
  - Doveri soci 22,23,96,97
  - Durata del rapporto associativo 25
  - Durata vincolo sociale 19

### E

- Eleggibilità 63,64
- Elezioni 80
- Elezione Presidente Unione 82
- Elezioni diritti reali 37,42,48
- Espulsione 28,109

### F

- Fondo Comune 77

**G**

Giunta 38  
Gruppo Giovani Imprenditori 74  
Gruppo Piccola Industria 71

**I**

Incarichi 15  
Imprese cooperative 15  
Imprese multilocalizzate 15  
Imprese non private 15  
Incarichi 23,27  
Incompatibilità cariche 64  
Inquadramento imprese 67,48

**L**

Legale Rappresentante 63  
Lodo arbitrale 62  
Logo confederale 20

**M**

Membri Giunta  
    eletti Assemblée 38,39  
Membri CD eletti Giunta 44,45  
Modifiche statutarie 88  
Morosità 25,26

**N**

Norme transitorie 89  
Notaio 35,37,85,87

**O**

Obblighi contributivi 24  
Organi Sezioni 68

**P**

Past Presidents 38,58  
Perimetro della rappresentanza 14  
Presidente Unione 50  
Presidente Sezione 67  
Proibiviri 61,99

**Q**

Quorum designazione Presidente 81

**R**

Rappresentanze esterne 23,24,27,98  
Rappresentanti sezioni Giunta 68,86  
Rappresentanti Gruppi Giunta 73  
Recesso 27  
Recupero crediti 20,28  
Registro Imprese 17  
Requisiti adesione 12,22  
Requisiti accesso cariche 63,64  
Risoluzione  
    rapporto associativo 27,29

**S**

Sanzioni 27,28  
Scioglimento sezioni 87  
Scioglimento Unione 87,88  
Scopi 11,12,13,14  
Sezioni 67  
Soci aggregati 16,17,22  
Soci effettivi 15  
Sospensione 28,109  
Sostituzione membri elettivi  
    Assemblea 39  
Sostituzione  
    rappresentanti Sezioni 39  
Sostituzione  
    rappresentanti Gruppi 39

**V**

Validità Assemblée 35,36  
Validità Assemblée Sezioni 86  
Validità Consiglio Direttivo 46  
Validità Giunta 40  
Vendita immobili 37,42,48  
Vertenze collettive 30,31  
Vice Direttore Generale 49,52  
Vice Presidenti Sezione 70,71  
Vice Presidenti Unione 54  
Vice Presidente Vicario 52,54  
Votazioni 79  
Voti 24,25,26



FINITO DI STAMPARE  
NEL MESE DI OTTOBRE 2010  
DA TIP. ENZO ALBANO SOC. COOP. A.R.L.  
VIA ENRICO FERMI, 17 - NAPOLI